GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Lunedì, 14 gennaio 1924** **Numero 11**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) .	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	**120**	**80**	**50**

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent 80* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-80). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1924, n. 9, a pag. 158, all'ultima riga del secondo comma del R. decreto-legge 1° gennaio 1924, n. 5, leggasi, anzichè « dal Ministro per la giustizia », « dal Ministro per le finanze ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2890.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157, che approva l'Accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Soviety di Russia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge n. 157, in data 31 gennaio 1922, col quale è stata data piena ed intera esecuzione all'Accordo preliminare concluso a Roma, il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Soviety di Russia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — A. DIAZ — OVIGLIO — CORBINO — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Accordo preliminare italo-russo.

Poichè è nell'interesse della Russia e dell'Italia di riprendere immediatamente il pacifico traffico commerciale tra i due paesi ed in attesa della conclusione di una convenzione commerciale e di un formale trattato generale fra i Governi di questi paesi, che regoli per l'avvenire le loro relazioni economiche e politiche, essendo necessario che si giunga ad un accordo preliminare fra il Governo italiano e il Governo della Repubblica socialista dei Soviety di Russia, qui appresso indicato col nome di « Governo russo dei Soviety », le predette parti hanno di comune accordo concluso il presente accordo preliminare allo scopo di riprendere il traffico e il commercio fra i due paesi.

La presente convenzione è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, cioè:

a) che ognuna delle due parti si astenga da ogni atto o iniziativa ostile all'altra parte e si astenga dal fare, fuori dei propri confini, propaganda diretta o indiretta contro le istituzioni del Regno d'Italia e della Repubblica russa dei Soviety.

Sotto il termine « fare propaganda » rimangono compresi l'assistenza e l'incoraggiamento dato da una parte a qualsiasi propaganda fatta fuori dei propri confini;

b) che a tutti gli italiani, compresi gli originari delle provincie redente, trovantisi in Russia sia immediatamente permesso di tornare in patria, e che tutti i cittadini russi residenti in Italia che desiderino di tornare in Russia siano parimenti lasciati liberi di farlo.

Le parti si impegnano di dare immediatamente tutte le necessarie istruzioni agli agenti e a tutte le persone sottoposte alla loro autorità perchè si conformino alle condizioni predette.

Art. 1.

Le due parti convengono di non imporre o mantenere alcuna forma di blocco contro l'altra; convengono per le merci che possono essere legalmente esportate o importate nei rispettivi territori verso o da ogni altro paese estero, di rimuovere tutti gli ostacoli che hanno impedito finora la ripresa del commercio fra l'Italia e la Russia, di non sottoporre tale commercio ad alcuna condizione di inferiorità in confronto di qualsiasi altro paese estero e di non ostacolare le operazioni bancarie, di credito e finanziarie relativo a tale commercio, ma di applicare la legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi. Rimane inteso che questo articolo non toglie alle parti la facoltà di regolare il commercio di armi o munizioni con norme generali di legge, che venissero applicate a tutta la importazione di armi e munizioni da paesi esteri e alla esportazione.

Nessuna disposizione di questo articolo deve essere interpretata come deroga a convenzioni internazionali generali che leghino ciascuna parte e da chi sia regolato, o possa essere regolato il commercio, di qualsiasi merce speciale.

Art. 2.

Le navi italiane e russe, i loro comandanti, equipaggi e carichi debbono, nei porti russi e italiani ricevere, sotto ogni rispetto, il trattamento, i privilegi, le facilitazioni, le immunità e la protezione che sono abitualmente accordati, dagli usi stabiliti dalle nazioni commerciali, alle navi mercantili estere, ai loro comandanti, equipaggi e carichi che visitano i loro porti, comprese le facilitazioni accordate di solito, circa carbone, acqua, pilotaggio, ancoraggio, bacini, gru, riparazioni, magazzini, in generale tutti i servizi, le agevolazioni e i locali connessi con il traffico marittimo.

Inoltre il Governo italiano prende impegno di non partecipare od aderire ad alcuna misura che restringa o impedisca e tenda a restringere od impedire alle navi russe di esercitare i diritti di libera navigazione in alto mare, stretti, e canali di cui godessero le navi di altra nazionalità.

Questo articolo non menoma il diritto di ciascuna delle parti di prendere le misure autorizzate dalle loro leggi rispettive circa l'ammissione di stranieri nei propri territori.

Art. 3.

Ciascuna parte nominerà quel numero dei suoi connazionali che verrà stabilito volta per volta come ragionevolmente necessario per l'esecuzione del presente accordo, avuto riguardo alle condizioni nelle quali si esercita il commercio nei suoi territori; l'altra parte dovrà permettere a tali persone di entrare nel suo territorio e di soggiornarvi e commerciarvi. Rimane inoltre nella facoltà di ciascuna delle due parti contraenti di restringere l'ammisione di dette persone o enti in alcune zone specificate e di rifiutare l'ammissione e il soggiorno nei suoi territori a ognuno che le sia persona non grata.

Le persone ammesse in conformità di questo articolo nei territori di ciascuna delle due parti debbono, nel tempo in cui vi soggiornano per ragioni di commercio, essere esenti da ogni servizio coercitivo di qualsiasi genere sia civile, navale, militare o altro e da ogni contribuzione sia pecuniaria che in natura, imposta come equivalente del servizio personale, e devono avere il diritto di uscire quando credono.

Debbono avere libertà di comunicare liberamente per posta, telegrafo e di usare codici telegrafici sotto le condizioni e i regolamenti fissati nella Convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo 1875 (forma riveduta di Lisbona nel 1908).

Ciascuna parte si impegna a tenere i conti e a pagare la differenza dovuta all'altra per i telegrammi diretti e in transito, e per le lettere di transito sulla base dei regolamenti della Convenzione telegrafica internazionale e della Convenzione e dei regolamenti della Unione Postale Universale. Le differenze accennate se dovute saranno pagate nella valuta dell'una o dell'altra parte, a scelta della parte ricevente.

Le persone ammesse in Russia ai termini di questo accordo, avranno facoltà di importare liberamente merci eccetto merci, quali le bevande alcooliche, di cui l'importazione e la produzione sono o possono essere proibite in Russia) destinate solo al loro uso domestico o al consumo nella quantità ragionevolmente richiesta per tale scopo.

Art. 4.

Ciascuna parte può delegare uno o più agenti ufficiali in numero da convenirsi scambievolmente, che potranno risiedere ed esercitare le proprie funzioni nei territori dell'altra parte; questi agenti godranno personalmente tutti i diritti e le immunità di cui all'articolo precedente, ed anche l'immunità da arresto e da perquisizione, immunità dei locali d'ufficio e d'abitazione, ma resta inteso che ciascuna parte si riserva la facoltà di rifiutare l'ammissione come agente ufficiale di ogni persona che le sia persona non grata e può richiederne all'altra parte il richiamo, quando compisse atti contrari alla presente convenzione o alle norme di diritto internazionale. Tali agenti saranno accreditati presso le autorità del paese in cui risiedono allo scopo di facilitare l'esecuzione di questo accordo o di proteggere gli interessi dei loro connazionali.

Gli agenti ufficiali debbono avere facoltà di comunicare liberamente col proprio Governo e con gli altri rappresentanti ufficiali del proprio Governo in altri paesi, per posta, per telegrafo e telegrafo senza fili, in cifre e di ricevere e mandare corrieri in sacchi sigillati, soggetti a una limitazione di otto chilogrammi per settimana che saranno esenti da visita.

I telegrammi e radiotelegrammi di agenti ufficiali godranno tutti quei diritti di precedenza sui dispacci privati che sono generalmente accordati ai dispacci dei rappresentanti ufficiali dei Governi esteri in Italia e in Russia.

Gli agenti ufficiali russi in Italia godranno gli stessi privilegi riguardo la esenzione delle imposte generali locali, che sono accordati ai rappresentanti ufficiali dei Governi esteri. Gli agenti ufficiali italiani in Russia godranno privilegi analoghi, che però non saranno in caso alcuno inferiori a quelli accordati agli agenti ufficiali di qualsiasi altro paese.

Gli agenti ufficiali saranno competenti a vistare i passaporti delle persone che chiedessero di essere ammesse in conformità dell'articolo precedente, nei territori delle due parti.

Art. 5.

Ciascuna delle parti si impegna in generale di assicurare alle persone, ammesse nei suoi territori in base ai due precedenti articoli, tutta la protezione, i diritti e le facilitazioni che sono necessari per esercitare il commercio, ma restano sempre sottoposte alla legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi.

Art. 6.

Le due parti contraenti convengono di riprendere dal momento della conclusione del presente accordo commerciale, lo scambio della corrispondenza privata postale e telegrafica fra i due paesi, come pure la spedizione e l'accettazione di messaggi telegrafici e di pacchi postali, conforme alle norme e ai regolamenti che vigevano fino al 1914.

Art. 7.

I passaporti, i documenti di identità le procure, e documenti analoghi, emessi o autenticati dalle autorità competenti in ciascuno dei due paesi o dai loro agenti ufficiali allo scopo di render possibile l'esercizio del commercio conforme a questo accordo, dovranno essere considerati nell'altro paese come se fossero emessi o autenticati dalle autorità di un Governo estero riconosciuto.

Art. 8.

Il Governo italiano dichiara che non farà alcun passo in vista di sequestrare o di impossessarsi di oro, fondi, garanzie o merci, non identificati come proprietà del Governo italiano che venissero esportati dalla Russia in pagamento o come garanzia di importazioni. Nessun passo verrà fatto neppure contro le proprietà mobili o immobili che venissero acquistate dal Governo russo dei Soviety in Italia.

Esso rinuncia a ogni legislazione speciale non applicata ad altri paesi, contro la importazione in Italia di metalli preziosi dalla Russia in moneta (altro che italiana o alleata), in verghe, lavorate, ovvero contro l'oro importato per essere immagazzinato, analizzato, raffinato, fuso o dato in garanzia o comunque collocato in Italia. Il Governo italiano si impegna a non requisire tali metalli.

Art. 9.

Il Governo russo dei Soviety si impegna di non avanzare la domanda di disporre in modo alcuno dei valori e proprietà dell'ex Governo imperiale e del Governo provvisorio russo esistenti in Italia. Il Governo italiano assume un impegno corrispondente riguardo ai valori e alle proprietà in Russia del Governo italiano. Questo articolo non pregiudicherà l'inclusione nel trattato generale, previsto nel preambolo, di alcune disposizioni relative alla materia di questo articolo.

Le due parti convengono di custodire e di non trasferire a nessun reclamante prima della conclusione del trattato accennato i valori e le proprietà sopraindicate soggetti al loro controllo.

Art. 10.

In considerazione della dichiarazione aggiuntiva alla presente convenzione nei riguardi dei reclami di ognuna delle due parti contraenti e dei rispettivi cittadini verso l'altra, per proprietà o diritti o per obblighi assunti dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese, e nei riguardi dei compensi a persone private italiane o russe che avessero fornito merci o prestato servizi rispettivamente alla Russia o all'Italia, resta convenuto quello che segue: l'oro, i fondi, i titoli, le merci e in genere i beni d'ogni specie dei due paesi importati o acquistati posteriormente a questa convenzione non saranno sottoposti nei due paesi a sequestro o ad azione giudiziaria che ne limiti la disponibilità, in conto di obblighi assunti o di responsabilità, incorse dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese prima della firma della presente convenzione.

Art. 11.

Le merci, i prodotti e i manufatti di un paese, importati nell'altro in conformità di questo accordo non dovranno essere soggetti a requisizione coatta da parte del Governo o di alcuna autorità locale.

Art. 12.

E' convenuto che tutte le questioni relative ai diritti e ai reclami dei connazionali dell'altra parte circa le patenti, marche di fabbrica, progetti e diritti d'autore nel territorio dell'altra parte saranno equamente regolati nel Trattato di cui nel preambolo.

Art. 13.

Il presente accordo preliminare entrerà in vigore immediatamente e le due parti prenderanno subito tutte le misure necessarie per l'esecuzione. Subito dopo la firma dell'accordo le due parti inizieranno la discussione della convenzione commerciale di cui al preambolo che regolerà le relazioni economiche fra i due paesi finchè non sarà sostituito dal trattato generale. La convenzione commerciale dovrà essere firmata entro sei mesi dalla firma della presente convenzione preliminare.

Nel caso di infrazione da parte di una delle parti, in qualunque momento, di una delle norme di questo accordo e delle condizioni di cui nel preambolo, l'altra parte è immediatamente libera dagli obblighi contrattuali. Tuttavia rimane convenuto che prima di fare alcuna azione contraria all'accordo la parte lesa darà all'altra parte il tempo ragionevole per fornirle spiegazioni o per rimediare all'errore.

E' convenuto scambievolmente che in ciascuno dei casi contemplati nelle clausule precedenti, le parti offriranno delle facilitazioni necessarie per liquidare, conforme ai principi dell'accordo, le transazioni già avviate, e le facilitazioni per il richiamo e la uscita dal loro territori dei connazionali dell'altra parte e per il ritiro delle loro proprietà mobili.

Nel caso di decadenza dell'attuale convezione senza che sia stata surrogata dalla convenzione commerciale è stabilita per la liquidazione degli affari in corso una proroga che non superi un anno e in favore delle persone indispensabili per curare tale liquidazione resteranno in vigore le immunità di cui all'art. 3.

Fatto a Roma, addì 26 dicembre 1921.

Firm. (*L. S.*) TORRETTA. *Firm.* (*L. S*). V. VOROVSKY.

Dichiarazione di riconoscimento dei reclami.

Al momento della firma della presente convenzione ambedue le parti dichiarano che tutti i reclami delle parti e dei propri nazionali contro l'altra parte circa proprietà o diritti, o circa obblighi assunti dal Governo esistente e da quello precedente di ciascun paese, saranno equamente regolati nel trattato definitivo generale di cui al preambolo.

Frattanto, e senza pregiudizio dei criteri generali del trattato di cui sopra, il Governo russo dei Soviety dichiara di riconoscere in principio le proprie responsabilità per il pagamento di un compenso alle persone private che avessero fornito merci o prestato servizio alla Russia per i quali non fossero stati pagati. I particolari della esecuzione di tale impegno saranno stabiliti dal trattato di cui nel preambolo.

Il Governo italiano fa una uguale dichiarazione.

Resta inteso che le dichiarazioni di cui sopra, non implicano affatto che i reclami considerati debbano avere un trattamento di favore nel predetto trattato in confronto di altre specie di reclami, che dovessero essere presi in considerazione da quel trattato.

Roma, addì 26 dicembre 1921.

Firm. TORRETTA. *Firm.* VOROVSKY.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

LEGGE 16 dicembre 1923, n. 2891.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158, che approva l'Accordo preliminare concluso il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica socialista dei Soviety di Ucraina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge n. 158, in data 31 gennaio 1922 col quale è stata data piena ed intera esecuzione all'Accordo preliminare concluso a Roma, il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica socialista dei Soviety di Ucraina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DIAZ — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ — CORBINO — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Accordo preliminare italo-ucraino.

Poichè è nell'interesse della Ucraina e dell'Italia di riprendere immediatamente il pacifico traffico commerciale tra i due paesi ed in attesa della conclusione di una convenzione commerciale e di un formale trattato generale fra i Governi di questi paesi, che regoli per l'avvenire le loro relazioni economiche e politiche, essendo necessario che si giunga ad un accordo preliminare fra il Governo italiano e il Governo della Repubblica Socialista dei Soviety di Ucraina, qui appresso indicato col nome di «Governo ucraino dei Soviety», le predette parti hanno di comune accordo concluso il presente accordo preliminare allo scopo di riprendere il traffico e il commercio fra i due paesi.

La presente convenzione è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, cioè:

a) che ognuna delle due parti si astenga da ogni atto o iniziativa ostile all'altra parte e si astenga dal fare, fuori dei propri confini, propaganda diretta o indiretta contro le istituzioni del Regno d'Italia e della Repubblica ucraina dei Soviety.

Sotto il termine «fare propaganda» rimangono compresi l'assistenza e l'incoraggiamento dato da una parte a qualsiasi propaganda fatta fuori dei propri confini;

b) che a tutti gli italiani, compresi gli originari delle provincie redente, trovantisi in Russia sia immediatamente permesso di tornare in patria, e che tutti i cittadini ucraini residenti in Italia che desiderino di tornare in Ucraina siano parimenti lasciati liberi di farlo.

Le parti si impegnano di dare immediatamente tutte le necessarie istruzioni agli agenti e a tutte le persone sottoposte alla loro autorità perchè si conformino alle condizioni predette.

Art. 1.

Le due parti convengono di non imporre o mantenere alcuna forma di blocco contro l'altra; convengono per le merci che possono essere legalmente esportate o importate nei rispettivi territori verso o da ogni altro paese estero, di rimuovere tutti gli ostacoli che hanno impedito finora la ripresa del commercio fra l'Italia e la Ucraina, di non sottoporre tale commercio ad alcuna condizione di inferiorità in confronto di qualsiasi altro paese estero e di non ostacolare le operazioni bancarie, di credito e finanziarie relative a tale commercio, ma di applicare la legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi Rimane inteso che questo articolo non toglie alle parti la facoltà di regolare il commercio di armi e munizioni con norme generali di legge, che venissero applicate a tutta la importazione di armi e munizioni da paesi esteri e alla esportazione.

Nessuna disposizione di questo articolo deve essere interpretata come deroga a convenzioni internazionali generali che leghino ciascuna parte o da chi sia regolato, o possa essere regolato il commercio, di qualsiasi merce speciale.

Art. 2.

Le navi italiane e ucraine, i loro comandanti, equipaggi e carichi debbono, nei porti ucraini e italiani ricevere, sotto ogni rispetto, il trattamento, i privilegi, le facilitazioni, le immunità e la protezione che sono abitualmente accordati, dagli usi stabiliti dalle nazioni commerciali, alle navi mercantili estere, ai loro comandanti, equipaggi e carichi che visitano i loro porti, comprese le facilitazioni accordate di solito, circa carbone, acqua, pilotaggio, ancoraggio, bacini, gru, riparazioni, magazzini, in generale tutti i servizi, le agevolazioni e i locali connessi con il traffico marittimo.

Inoltre il Governo italiano prende impegno di non partecipare od aderire ad alcuna misura che restringa o impedisca o tenda a restringere od impedire alle navi ucraine di esercitare i diritti di libera navigazione in alto mare, stretti, e canali di cui godessero le navi di altra nazionalità.

Questo articolo non menoma il diritto di ciascuna delle parti di prendere le misure autorizzate dalle loro leggi rispettive circa l'ammissione di stranieri nei propri territori.

Art. 3.

Ciascuna parte nominerà quel numero dei suoi connazionali che verrà stabilito volta per volta come ragionevolmente necessario per l'esecuzione del presente accordo, avuto riguardo alle condizioni nelle quali si esercita il commercio nei suoi territori; l'altra parte dovrà permettere a tali persone di entrare nel suo territorio e di soggiornarvi e commerciarvi. Rimane inoltre nella facoltà di ciascuna delle due parti contraenti di restringere l'ammisione di dette persone o enti in alcune zone specificate e di rifiutare l'ammissione e il soggiorno nei suoi territori a ognuno che le sia persona non grata.

Le persone ammesse in conformità di questo articolo nei territori di ciascuna delle due parti debbono, nel tempo in cui vi soggiornano per ragioni di commercio, essere esenti da ogni servizio coercitivo di qualsiasi genere sia civile, navale, militare o altro e da ogni contribuzione sia pecuniaria che in natura, imposta come equivalente del servizio personale, e devono avere il diritto di uscire quando credono.

Debbono avere libertà di comunicare liberamente per posta, telegrafo e di usare codici telegrafici sotto le condizioni e i regolamenti fissati nella Convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo 1875 (forma riveduta di Lisbona nel 1908).

Ciascuna parte si impegna a tenere i conti e a pagare la differenza dovuta all'altra per i telegrammi diretti e in transito, e per le lettere di transito sulla base dei regolamenti della Convenzione telegrafica internazionale e della Convenzione e dei regolamenti della Unione Postale Universale. Le differenze accennate se dovute saranno pagate nella valuta dell'una o dell'altra parte, a scelta della parte ricevente.

Le persone ammesse in Ucraina ai termini di questo accordo, avranno facoltà di importare liberamente merci (eccetto merci, quali le bevande alcooliche, di cui l'importazione e la produzione sono o possono essere proibite in Ucraina) destinate solo al loro uso domestico o al consumo nella quantità ragionevolmente richiesta per tale scopo.

Art. 4.

Ciascuna parte può delegare uno o più agenti ufficiali in numero da convenirsi scambievolmente, che potranno risiedere ed esercitare le proprie funzioni nei territori dell'altra parte; questi agenti godranno personalmente tutti i diritti e le immunità di cui all'articolo precedente, ed anche l'immunità da arresto e da perquisizione, immunità dei locali d'ufficio e d'abitazione, ma resta inteso che ciascuna parte si riserva la facoltà di rifiutare l'ammissione come agente ufficiale di ogni persona che le sia persona non grata e può richiederne all'altra parte il richiamo, quando compisse atti contrari alla presente convenzione o alle norme di diritto internazionale. Tali agenti saranno accreditati presso le autorità del paese in cui risiedono allo scopo di facilitare l'esecuzione di questo accordo o di proteggere gli interessi dei loro connazionali.

Gli agenti ufficiali debbono avere facoltà di comunicare liberamente col proprio Governo e con gli altri rappresentanti ufficiali del proprio Governo in altri paesi, per posta, per telegrafo e telegrafo senza fili, in cifre e di ricevere e mandare corrieri in sacchi sigillati, soggetti a una limitazione di otto chilogrammi per settimana che saranno esenti da visita.

I telegrammi e radiotelegrammi di agenti ufficiali godranno tutti quei diritti di precedenza sui dispacci privati che sono generalmente accordati ai dispacci dei rappresentanti ufficiali dei Governi esteri in Italia e in Ucraina.

Gli agenti ufficiali ucraini in Italia godranno gli stessi privilegi riguardo la esenzione delle impôste generali locali, che sono accordati ai rappresentanti ufficiali dei Governi esteri. Gli agenti ufficiali italiani in Ucraina godranno privilegi analoghi, che però non saranno in caso alcuno inferiori a quelli accordati agli agenti ufficiali di qualsiasi altro paese.

Gli agenti ufficiali saranno competenti a vistare i passaporti delle persone che chiedessero di essere ammesse in conformità dell'articolo precedente, nei territori delle due parti.

Art. 5.

Ciascuna delle parti si impegna in generale di assicurare, alle persone, ammesse nei suoi territori in base ai due precedenti articoli, tutta la protezione, i diritti e le facilitazioni che sono necessari per esercitare il commercio, ma restano sempre sottoposte alla legislazione ordinaria vigente nei rispettivi paesi.

Art. 6.

Le due parti contraenti convengono di riprendere dal momento della conclusione del presente accordo commerciale, lo scambio della corrispondenza privata postale e telegrafica fra i due paesi,

come pure la spedizione o l'accettazione di messaggi telegrafici e di pacchi postali, conforme alle norme e ai regolamenti che vigevano fino al 1914.

Art. 7.

I passaporti, i documenti di identità, le procure, e documenti analoghi, emessi o autenticati dalle autorità competenti in ciascuno dei due paesi o dai loro agenti ufficiali allo scopo di render possibile l'esercizio del commercio conforme a questo accordo, dovranno essere considerati nell'altro paese come se fossero emessi o autenticati dalle autorità di un Governo estero riconosciuto.

Art. 8.

Il Governo italiano dichiara che non farà alcun passo in vista di sequestrare o di impossessarsi di oro, fondi, garanzie o merci, non identificati come proprietà del Governo italiano che venissero esportati dalla Ucraina in pagamento o come garanzia di importazioni. Nessun passo verrà fatto neppure contro le proprietà mobili o immobili che venissero acquistate dal Governo ucraino dei Soviety in Italia.

Esso rinuncia a ogni legislazione speciale non applicata ad altri paesi, contro la importazione in Italia di metalli preziosi dalla Ucraina in moneta (altro che italiana o alleata), in verghe, lavorate, ovvero contro l'oro importato per essere immagazzinato, analizzato, raffinato, fuso o dato in garanzia o comunque collocato in Italia. Il Governo italiano si impegna a non requisire tali metalli.

Art. 9.

Il Governo ucraino dei Soviety si impegna di non avanzare la domanda di disporre in modo alcuno dei valori e proprietà dell'ex Governo imperiale e del Governo provvisorio ucraino esistenti in Italia. Il Governo italiano assume un impegno corrispondente riguardo ai valori e alle proprietà in Ucraina del Governo italiano. Questo articolo non pregiudicherà l'inclusione nel trattato generale, previsto nel preambolo, di alcune disposizioni relative alla materia di questo articolo.

Le due parti convengono di custodire e di non trasferire a nessun reclamante prima della conclusione del trattato accennato i valori e le proprietà sopraindicate soggetti al loro controllo.

Art. 10.

In considerazione della dichiarazione aggiuntiva alla presente convenzione nei riguardi dei reclami di ognuna delle due parti contraenti e dei rispettivi cittadini verso l'altra, per proprietà o diritti e per obblighi assunti dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese, e nei riguardi dei compensi a persone private italiane o ucraine che avessero fornito merci o prestato servizi rispettivamente alla Ucraina o all'Italia, resta convenuto quello che segue: l'oro, i fondi, i titoli, le merci e in genere i beni d'ogni specie dei due paesi importati o acquistati posteriormente a questa convenzione non saranno sottoposti nei due paesi a sequestro o ad azione giudiziaria che ne limiti la disponibilità, in conto di obblighi assunti o di responsabilità, incorse dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese prima della firma della presente convenzione.

Art. 11.

Le merci, i prodotti e i manufatti di un paese, importati nell'altro in conformità di questo accordo non dovranno essere soggetti a requisizione coatta da parte del Governo o di alcuna autorità locale.

Art. 12.

E' convenuto che tutte le questioni relative ai diritti e ai reclami dei connazionali dell'altra parte circa le patenti, marche di fabbrica, progetti e diritti d'autore nel territorio dell'altra parte saranno equamente regolati nel Trattato di cui nel preambolo.

Art. 13.

Il presente accordo preliminare entrerà in vigore immediatamente e le due parti prenderanno subito tutte le misure necessarie per l'esecuzione. Subito dopo la firma dell'accordo le due parti inizieranno la discussione della convenzione commerciale di cui al preambolo che regolerà le relazioni economiche fra i due paesi finchè non sarà sostituito dal trattato generale. La convenzione commerciale dovrà essere firmata entro sei mesi dalla firma della presente convenzione preliminare.

Nel caso di infrazione da parte di una delle parti, in qualunque momento, di una delle norme di questo accordo e delle condizioni di cui nel preambolo, l'altra parte è immediatamente libera dagli obblighi contrattuali. Tuttavia rimane convenuto che prima di fare alcuna azione contraria all'accordo la parte lesa darà all'altra parte il tempo ragionevole per fornirle spiegazioni o per rimediare all'errore.

E' convenuto scambievolmente che in ciascuno dei casi contemplati nelle clausule precedenti, le parti offriranno delle facilitazioni necessarie per liquidare, conforme ai principi dell'accordo, le transazioni già avviate, e le facilitazioni per il richiamo e la uscita dal loro territori dei connazionali dell'altra parte e per il ritiro delle loro proprietà mobili.

Nel caso di decadenza dell'attuale convezione senza che sia stata surrogata dalla convenzione commerciale è stabilita per la liquidazione degli affari in corso una proroga che non superi un anno e in favore delle persone indispensabili per curare tale liquidazione resteranno in vigore le immunità di cui all'art. 3.

Fatto a Roma, addì 26 dicembre 1921.

Firm. (L. S.) TORRETTA. *Firm.* (L. S). V. VOROVSKY.

Dichiarazione di riconoscimento dei reclami.

Al momento della firma della presente convenzione ambedue le parti dichiarano che tutti i reclami delle parti e dei propri nazionali contro l'altra parte circa proprietà o diritti, o circa obblighi assunti dal Governo esistente e da quello precedente di ciascun paese, saranno equamente regolati nel trattato definitivo generale di cui al preambolo.

Frattanto, e senza pregiudizio dei criteri generali del trattato di cui sopra, il Governo ucraino dei Soviety dichiara di riconoscere in principio le proprie responsabilità per il pagamento di un compenso alle persone private che avessero fornito merci o prestato servizio alla Ucraina per i quali non fossero stati pagati. I particolari della esecuzione di tale impegno saranno stabiliti dal trattato di cui nel preambolo.

Il Governo italiano fa una uguale dichiarazione.

Resta inteso che le dichiarazioni di cui sopra, non implicano affatto che i reclami considerati debbano avere un trattamento di favore nel predetto trattato in confronto di altre specie di reclami, che dovessero essere presi in considerazione da quel trattato.

Roma, addì 26 dicembre 1921.

Firm. TORRETTA. *Firm.* VOROVSKY.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1923, n. 2834.

Concorso per esami per talune categorie di personali civili delle Amministrazioni militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per le seguenti categorie di personali civili delle Amministrazioni militari e per il numero di posti a fianco di ciascuna indicato:
a) Ragionieri d'artiglieria: posti 53;
b) Ragionieri geometri del genio: posti 30;
c) Capi tecnici d'artiglieria e genio: posti 57;
d) Disegnatori tecnici: posti 30;
e) Assistenti del genio: posti 75;

Di detti posti una parte, in ragione di uno per ogni 10 o frazione di 10, è riservata, ai sensi del'art 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, agli aspiranti che siano invalidi di guerra e siano stati dichiarati idonei nella graduatoria definitiva.

Dal concorso di cui trattasi sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2.40, e corredate dei necessari documenti, dovranno essere direttamente trasmesse al Ministero della guerra - Divisione personali civili, e pervenire non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) la specialità dell'impiego per il quale intendono concorrere;

b) il loro preciso recapito;

c) i documenti annessi alle domande;

d) che accettano qualsiasi destinazione, compresa quella in Colonia.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta bollata e debitamente legalizzati, giusta le disposizioni vigenti:

1° Atto di nascita da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 anni di età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi, di cui all'art. 8 della citata legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39.

Per coloro che siano già impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato si prescinde da qualsiasi limite di età;

2° Certificato di cittadinanza italiana. I cittadini dello Stato libero di Fiume sono equiparati ai regnicoli;

3° Certificato generale del casellario giudizario;

4° Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante;

5° Certificato medico rilasciato da un ufficiale medico tra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del R. esercito, che comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, idoneo al servizio anche in Colonia, ed esente da difetti incompatibili con le funzioni inerenti all'impiego cui aspira.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

6° Documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° Diploma originale di licenza liceale o d'istituto tecnico per gli aspiranti alla nomina a ragioniere d'artiglieria; diploma originale di licenza di istituto tecnico per gli aspiranti alla nomina a ragioniere geometra; diploma originale di licenza di istituto tecnico (sezione industriale) o titolo di studi tecnici equipollenti per gli aspiranti alla nomina a capo-tecnico di artiglieria e genio; diploma originale di istituto tecnico o di scuola superiore di belle arti o di altra equiparata per gli aspiranti alla nomina a disegnatore tecnico; licenza di scuola tecnica e di diploma rilasciato da una delle scuole del Regno per allievi assistenti ai lavori edilizi, per gli aspiranti alla nomina ad assistente del genio.

I cittadini italiani, divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata monarchia austro-ungarica;

8° Fotografia di data recente dell'aspirante. con firma del medesimo, autenticata da notaio;

9° Quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagata la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Ai posti di capo-tecnico ed a quelli di disegnatore tecnico possono concorrere anche gli operai e i capi operai degli stabilimenti militari. Ai posti di assistenti possono concorrere anche gli assistenti straordinari del Genio militare.

Le domande di ammissione al concorso degli aspiranti di cui al presente articolo dovranno pervenire al Ministero (Divisione personali civili) per il tramite delle competenti autorità gerarchiche, che vi uniranno un rapporto particolareggiato circa il servizio da ciascuno di essi prestato.

L'ammissione al concorso degli aspiranti medesimi potrà aver luogo purchè non abbiano oltrepassato l'età di 50 anni alla data del presente decreto. Essi sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri dall'1 al 7 dell'art. 3.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

il direttore superiore delle costruzioni di artiglieria o, in caso di assenza od impedimento, un ufficiale generale da lui designato;

il direttore superiore delle costruzioni del Genio militare o in caso di assenza od impedimento, un ufficiale generale da lui designato;

il direttore capo della divisione del Ministero della guerra che amministra i personali civili, o il funzionario che lo sostituisce;

il ragioniere geometra superiore del genio od il ragioniere geometra capo che lo sostituisce;

un ragioniere capo d'artiglieria, da designarsi dal Ministero della guerra.

La presidenza sarà assunta dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un capo sezione o un primo segretario del Ministero della guerra.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e grafiche e in prove orali, giusta i programmi annessi al presente decreto, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nel marzo 1924, nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati, e con le modalità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Art. 7.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 8.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati i quali abbiano ottenuto nelle prove scritte e grafiche una media di almeno 6 decimi di punti.

Parimenti una media di 6 decimi di punti dovranno ottenere i concorrenti nelle prove orali, per conseguire l'idoneità.

La Commissione formulerà, per ciascuna specialità di concorrenti, una graduatoria, in ordine di punti, dei concorrenti dichiarati idonei.

A parità di punti saranno preferiti:

a) i mutilati di guerra;

b) gli invalidi di guerra;

c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;

d) i decorati di medaglia d'argento al valor militare;

e) i decorati di medaglia di bronzo al valor militare;

f) i decorati di croce di guerra al valore;

g) i combattenti;

h) gli impiegati di categorie inferiori delle Amministrazioni militari contemplati dall'art. 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

i) coloro che comprovino di conoscere la stenografia e l'uso delle macchine calcolatrici;

l) coloro che hanno prestato servizio militare;

m) i più anziani di età.

Le graduatorie dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del Ministro della guerra e pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero. Contro di esse non è ammesso alcun ricorso.

Il Ministro della guerra potrà provvedere alla sostituzione di coloro tra i dichiarati vincitori del concorso che non raggiungeranno entro il termine massimo di un mese la residenza loro assegnata o che comunque entro un anno dall'atto della assunzione in servizio, cesseranno dall'appartenere alla Amministrazione per qualunque causa. Tale sostituzione sarà effettuata mediante assunzione in servizio, in ordine di graduatoria, di altrettanti candidati fra i dichiarati idonei.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno, con decreto Ministeriale, assunti temporaneamente in prova per il periodo di un anno, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno

definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale per ciascuna specialità stabilito dalle tabelle in vigore.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati e verrà loro corrisposta una indennità pari a 2 mesi dell'assegno di cui al susseguente art. 10.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile pari allo stipendio iniziale attribuito agli impiegati di ruolo della stessa categoria.

Art. 11.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno apportati negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra le variazioni dipendenti dalla esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 48. — GRANATA.

ALLEGATO *A*

Programma per gli esami di concorso ai posti di ragioniere di artiglieria.

Materie d'esame.

N. d'ordine dei programmi	Materie sulle quali si svolgono gli esami	Se l'esame è scritto o orale	*Annotazione*
1	Componimento italiano.	Scritto (1)	(1) La durata delle prove scritte deve computarsi dal momento in cui termina la dettatura dei temi ed è fissata in sei ore.
2	Aritmetica bancaria e commerciale	Scritto (1) orale	
3	Legge e regolamento sulla contabilità dello Stato. . .	Scritto (1) orale	
4	Contabilità col metodo delle scritture per bilancio	Scritto (1) orale	
5	Elementi di diritto. .	Orale	

PROGRAMMA N. 1.

Componimento italiano.

I candidati svolgeranno un tema determinato.

Nel voto, sarà tenuto conto, essenzialmente, della spontaneità e della chiarezza dello stile e della proprietà della lingua. I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica.

I candidati svolgeranno, in iscritto, una questione ed un problema su argomento determinato, attinente all'aritmetica commerciale e bancaria, dando prova di conoscere e di sapere impiegare razionalmente le varie regole di calcolo ed un esempio pratico di contabilità.

La Commissione dovrà tener conto, oltrechè dell'esattezza, con la quale le singole operazioni saranno state svolte, altresì del valore e dell'opportunità degli argomenti che dovranno accompagnarle, in ordine al concetto del tema.

Nell'esame orale, la Commissione farà interrogazioni, per assicurarsi che il candidato sappia prontamente eseguire calcoli di numeri interi e decimali o frazionari, calcoli di proporzioni applicati, conteggi di paghe operai a cottimo ed altri quesiti di contabilità.

PROGRAMMA N. 3.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

1. Beni dello Stato. Demanio pubblico. Inventario dei beni del Demanio Beni patrimoniali immobili, mobili, disponibili e non disponibili, fruttiferi e non fruttiferi.
2. Generalità sui contratti per servizio pubblico.

Licitazioni a trattative private. Servizi ad economia. Incanti pubblici, varie forme, procedimento.

3. Bilancio di previsione, suo scopo, sua forma, parte ordinaria, parte straordinaria.
4. Delle entrate: da chi sono amministrate, loro stati, accertamento Debito pubblico consolidato e fluttuante. Sistemi in uso per la emissione dei prestiti; come si estinguono.
5. Buoni del tesoro, limite; pratiche per la emissione, girate, riscossioni, prescrizioni, smarrimento, rinnovazione.
6. Delle spese: impegno, liquidazione, pagamento; incombenti relativi. Mandati diretti individuali e collettivi, a disposizione, di anticipazione. Spese fisse pagabili con ruoli.
7. Assestamento del bilancio. Rendiconto generale consuntivo. Anno finanziario, sua materia, sue fasi.

PROGRAMMA N. 4.

Contabilità col metodo delle scritture per bilancio.

1. Azienda commerciale. Inventario stato attivo e passivo. Capitale o patrimonio.
2. Scopo della tenuta dei libri. Tenuta dei libri con scrittura semplice.
3. Tenuta dei libri con scrittura doppia comune. Libri ausiliari. Chiusura dei conti di partita doppia. Errori e correzioni. Bilancio - verifica dei conti Inventario. Bilancio finale. Rendiconto economico.
4. Scrittura doppia di conti semplici. Scrittura doppia riassuntiva. Giornale mastro.
5. Contabilità speciale d'officina per i lavori, e valutazione manufatti.
6. Logismografia: suoi caratteri. Apertura dei conti. Registrazione e verificazione delle operazioni. Chiusura dei conti.
7. Conti personali. Conti sintetici ed analitici, semplici e reciproci.
8. Applicazione della scrittura doppia alle varie specie di aziende commerciali ed industriali.

Annotazioni.

I temi, da assegnarsi per gli esami sui due programmi n. 3 e 4, dovranno riferirsi, possibilmente, a più numeri dei programmi stessi.

PROGRAMMA N. 5.

Esami di diritto.

Diritto amministrativo:

1. Divisione e attribuzioni di ciascun Ministero, specie di quello della guerra. Organi consultivi generali dei Ministeri. Uffici provinciali dipendenti dalle Amministrazioni centrali, e loro attribuzioni.
2. Consiglio di Stato. Corte dei conti Loro composizione e attribuzioni rispettive. Comune. Provincia Opere pie. Camera di commercio Casse di previdenza e di assicurazione.

Diritto civile:

3. Domicilio civile e residenza. Beni immobili e mobili. Specie e requisiti dei contratti Della capacità delle parti contraenti. Dell'oggetto dei contratti, e loro effetti. Interpretazione dei contratti. Atto pubblico e scritture private. Copie degli atti pubblici e privati. Contratto di vendita e contratto di permuta; loro forma e natura.

Diritto commerciale:

4. Degli atti di commercio. Commercianti. Libri di commercio. Società commerciali Società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni, e anonime. Società coopera-

tive. Associazioni commerciali. Associazioni in partecipazione. Associazioni di mutua assicurazione. Contratto di compra e vendita nel diritto commerciale. Cambiali e suoi requisiti. Girata. Accettazione. Avallo. Duplicati. Copia di cambiali. Scadenza pagamento. Protesto. Rivalsa. Cambiali smarrite. Ordine in derrate. Assegno bancario. Fedi di credito. Vaglia cambiari. Contratto di noleggio per trasporto merci. Avarie e contribuzioni. Polizze di carico. Contratto di assicurazione contro i rischi della navigazione.

Il Ministro per la guerra: DIAZ.

ALLEGATO *B*.

Programma per gli esami di concorso ai posti di ragioniere geometra del Genio militare.

Materia d'esame.

N. d'ordine del programma	Materia d'esame	Se scritto grafico od orale	*Annotazioni*
1	Componimento italiano	scritto (1)	(1) La durata per le prove scritte o grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.
2	Disegno architettonico	grafico (1)	
3	Disegno topografico .	grafico (1)	
4	Elementi d'estimo . .	Scritto (1) orale	
5	Matematiche	orale	
6	Topografia	orale	
7	Costruzioni	orale	
8	Nozioni sulla contabilità generale dello Stato	orale	

PROGRAMMA N. 1.

Componimento italiano.

I candidati svolgeranno un tema determinato.

Nel voto sarà tenuto conto della spontaneità e della chiarezza dello stile, dell'ortografia e della proprietà della lingua. I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

PROGRAMMA N. 2.

Disegno architettonico.

Il tema verserà sullo studio del prospetto e la formazione di sezioni di un determinato edificio destinato ad uso militare di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze fondamentali.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dar prova di sapere applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

PROGRAMMA N. 3.

Disegno topografico.

Segni convenzionali. Formazione delle scale. Esecuzione di disegni a penna ed a matita. Copia e riduzione di disegni.

PROGRAMMA N. 4.

Elementi di estimo.

A) Prova scritta:

Il tema volgerà sulla stima di uno o più appezzamenti di terreno a coltura ordinaria, di cui saranno dati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere, con metodo razionale, alle occorrenti valutazioni.

E' permesso ai candidati di consultare soltanto manuali tecnici non speciali per l'estimo (ad esempio: il Colombo, il Marzocchi, ecc.) nonchè l'uso delle tavole logaritmiche, purchè gli uni e le altre siano stati preventivamente esaminati dalla Commissione esaminatrice.

L'incaricato della sorveglianza a tale prova si assicurerà che i manuali stessi non contengano scritti od annotazioni e li rimetterà ai candidati all'inizio della prova stessa.

I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro svolto.

B) Prova orale:

a) Stima dei terreni:

1. Nozioni preliminari, beni, ricchezza, valore e prezzo.
2. Produzione agraria e suoi fattori, sistema di coltura ed amministrazione. Classificazione e consistenza dei capitali impiegati nell'industria rurale in relazione a tali sistemi. Loro fruttuosità.
3. Rendita fondiaria permanente, transitoria, periodica; rendita censuaria; cause che influiscono sulla rendita e sul valore del fondo indipendentemente dalla rendita. Teoria della attualità e suscettività.
4. Investigazioni preliminari alla stima dei fondi e norme generali per la descrizione dei medesimi.
5. Dei metodi di stima e della loro applicazione, metodi sintetici ed analitici, diretti ed indiretti.
6. Determinazione dell'annua rendita normale dei fondi. Valutazione dei prodotti agricoli.
7. Determinazione delle spese generali e speciali e di altre detrazioni da farsi all'annua produzione normale dei fondi in relazione a ciascun sistema di amministrazione per la ricerca della rendita netta. Capitalizzazione di questa. Aggiunte e detrazione al valore capitale dei fondi.

b) Stima dei fabbricati:

8. Classificazione dei fabbricati rispetto alla loro natura e destinazione. Operazioni e indagini preliminari occorrenti per la stima di un fabbricato.
9. Esposizione sommaria dei vari metodi estimativi dei fabbricati urbani; casi di applicazione di ciascun metodo.
10. Quando e come si stimano i fabbricati rurali.
11. Spese per la conservazione dei fabbricati e modo di determinarle. Aggiunte e detrazioni al valore capitale dei fabbricati.

N.B. — La votazione si desumerà dal giudizio complessivo sulla prova scritta e su quella orale.

PROGRAMMA N. 5.

Matematiche.

A) Algebra elementare:

1. Proprietà fondamentali delle quantità algebriche.
2. Addizione; sottrazione; moltiplicazione e divisione e monomi e polinomi.
3. Divisibilità e massimo comune divisore dei polinomi.
4. Calcolo delle potenze e dei radicali. Espressione del quadrato e cubo di un binomio.
5. Frazioni algebriche ed operazioni relative. Esponenti negativi.
6. Equazioni di 1° grado ad una e più incognite. Problemi relativi.
7. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Problemi relativi.
8. Progressioni aritmetiche e geometriche. Formule e problemi relativi.
9. Teoria dei logaritmi. Problemi relativi. Uso delle tavole logaritmiche.
10. Calcolo degli interessi. Accumulazioni, sconto. Annualità ed ammortamento.

B) Geometria piana:

1. Angoli formati da due o più rette convergenti in un sol punto. Teoremi e problemi relativi.
2. Triangoli. Uguaglianza dei triangoli. Proprietà dei triangoli, equilateri, isosceli e scaleni, rispetto ai lati, agli angoli, alle bisettrici ed alle mediane. Teoremi e problemi relativi.
3. Proposizioni relative agli angoli formati da due rette parallele con una secante, ed ai triangoli. Somme degli angoli di un triangolo e di un poligono qualunque. Problemi relativi.
4. Angoli iscritti nella circonferenza. Triangoli e quadrilateri iscritti e circoscritti alla circonferenza. Proprietà caratteristiche di essi.
5. Misura delle superficie delle figure rettilinee. Problemi grafici e numerici relativi.
6. Linee proporzionali e figure simili. Teoremi e problemi grafici e numerici relativi alla similitudine dei triangoli e dei poligoni.

7. Proprietà del circolo e delle rette in esso considerate.
8. Misura degli angoli. Problemi relativi.
9. Poligoni regolari inscritti e circoscritti al circolo. Costruzione grafica. Valore dei lati in funzione del raggio.
10. Ciclometria. Rapporto della circonferenza al diametro Misura della circonferenza e degli archi circolari. Area del circolo, del settore, del segmento e della corona circolare. Teoremi e problemi relativi.

C) Geometria solida:

1. Piani e rette considerate nello spazio. Teoremi e problemi grafici relativi.
2. Angoli diedri e poliedri. Loro misura. Basi di uguaglianza degli angoli triedri.
3. Poliedri; prisma; parallelepipedo, piramide. Loro superficie e volume. Problemi relativi.
4. Tronchi di prisma e di piramide. Loro superficie e volume. Problemi relativi.
5. Cilindro e cono. Loro superficie e volume. Problemi relativi.
6. Tronco di cono e basi parallele. Sua superficie e volume. Problemi relativi.
7. Sfera. Sua superficie e volume. Problemi relativi.
8. Calotta e zona sferica. Loro superficie. Segmento ad una e due basi, e settore sferico. Loro volume.
9. Sezioni coniche. Loro elementi e proprietà.
10. Costruzioni dell'ellisse; della parabola e dell'iperbole.

D) Elementi di trigonometria piana:

1. Funzioni goniometriche o circolari. Loro variazioni.
2. Relazioni fra le funzioni goniometriche d'uno stesso arco.
3. Tavole trigonometriche e loro uso.
4. Relazione fra gli elementi di un triangolo e formule risolutive.
5. Area del triangolo. Casi diversi.

PROGRAMMA N. 6

Topografia.

a) Planimetria:

1. Nozioni fondamentali. Soluzioni geometriche sul terreno. Tracciamenti d'allineamenti e di curve. Poligonazione.
2. Logimetria. Misura ottica: stadie e cannocchiale distanziometro. Riduzione delle distanze all'orizzonte.
3. Squadro agrimensorio. Goniometri semplici ed a cannocchiale. Descrizione, verifiche, rettifiche ed uso. Riduzione agli angoli all'orizzonte. Problemi risoluti con detti strumenti.
4. Tavoletta pretoriana e sue parti. Descrizione, verifiche, correzioni ed uso. Problemi risoluti con la tavoletta pretoriana.
5. Rilevamento dei terreni, totalmente e parzialmente accessibili e di quelli inaccessibili. Metodi diversi di poligonazione; triangolare, ortogolare per irradiamento e per camminamento e per intersezione. Impiego degli strumenti topografici nei diversi casi.

b) Altimetria:

6. Rappresentazione del rilievo del terreno e nozioni preliminari.
7. Strumenti per rilievi altimetrici: livelli ad acqua, a bolla d'aria ed a cannocchiale, diversi Verifiche e rettifiche.
8. Operazioni altimetriche. Livellazione semplice e composta. Livellazione longitudinale e trasversale: formazione dei profili e delle sezioni Livellazione raggiante; piani quotati. Piani a curve orizzontali; tracciamento e rilievo.
9. Rilevamento dei fabbricati. Pianta, elevazione e sezione.

c) Agrimensura:

10. Valutazione delle superficie dei terreni. Trasformazione e riduzione delle aree. Divisione e permutazione delle aree Delimitazione, terminazione e rettificazione di confini.

d) Celerimensura:

11. Principii fondamentali della celerimensura o tacheometria. Istrumenti celerimetrici più usuali: tacheometri e cleps.
12. Operazioni celerimetriche. Determinazione dei numeri generatori; misure degli angoli azimutali e zenitali, misura delle distanze, registrazioni delle letture fatte. Metodi di rilevamento.
13 Calcolo delle coordinate planimetriche ed altimetriche.
14. Rappresentazioni dei piani e calcolo delle aree in funzione delle coordinate ai vertici.

PROGRAMMA N. 7.

Costruzioni.

1. Classificazione dei terreni in rapporto alla loro consistenza Lavori di terra. Sterri e riporti, modo di eseguirli, precauzioni da prendersi. Scarpe naturali nei diversi terreni tanto per gli sterri che per i riporti Tracciamento degli uni e degli altri Rivestimenti delle scarpe dei riporti con zolle, vimini, fascine e gabbioni.
2. Trasporti di terra. Misura dei volumi dei solidi di sterro e di riporto mediante i profili di prima e seconda pianta. Misura dei movimenti di terra mediante il profilo longitudinale e le sezioni trasversali.
3. Struttura delle strade. Profilo trasversale di una strada ordinaria. Massicciata ed inghiaiata di una strada, loro altezza nei casi ordinari e modo di eseguirle; materiale da impiegarsi. Strade selciate o lastricate, modo di eseguirle.
4. Proprietà generali del legname per essere atto ai lavori di costruzione. Qualità varie dei legnami più usati in Italia pei lavori di costruzione. Congiunzioni dei legnami. Connessioni semplici e composte. Denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni.
5. Usi del legname nella struttura degli edifizi. Assiti. Solai. Pavimenti. Tavolati. Armatura di tetti, nomenclatura ed uffici di ciascuna parte di essi. Usi del legname nelle parti completive degli edifizi. Imposte di porte e finestre, invetriate e cancellate. Usi del legname nelle fondazioni dei muri. Palificazioni, specie di legname da preferirsi; modo di conficcare i pali a rifiuto di maglio, precauzioni da prendersi al riguardo.
6. Usi del legname in alcuni lavori provvisionali. Ponti ed armature di servizio; modo di costruzione e varie specie di esse. Armature e centinature delle volte. Descrizione di una centinatura per una volta a botte di leggera struttura. Descrizione di una centinatura per una volta a botte di struttura pesante. Puntellatura di volte e di solai.
7. Lavori in ferro ed altri metalli. Miniere più celebri di ferro. Caratteri naturali del ferro. Ferraccio e suoi caratteri. Lamiera e filo di ferro. Diverse specie di ferro fucinato. Caratteri distintivi di ogni specie A quali usi sono più adatte le diverse specie. Usi del ferro di fucina e del ferraccio nei diversi lavori di costruzione. Mezzi più comuni per prevenire l'ossidamento. Acciaio: suoi caratteri e sue proprietà. Rame, piombo, zinco, stagno, bronzo, ottone; loro caratteri e proprietà; loro usi più comuni nelle costruzioni. Valutazione delle opere di ferro.
8. Pietre naturali. Loro classificazione rispetto alle costruzioni; marmi, pietre dure, pietre tenere, pietre da taglio, pietre comuni. Loro usi comuni. Caratteri dai quali si riconoscono i difetti delle pietre. Laterizi. Loro composizione. Diverse specie di laterizi. Loro forma e dimensioni più comuni. Fabbricazione e cottura dei laterizi; loro classificazione rispetto al grado di cottura, impiego di ciascuna classe.
9. Gesso. Come se ne conosce la bontà. Come si riduce in polvere la pietra del gesso. Modo di impiegarlo. Suoi usi principali. Calcina. Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto. Calcina viva. Sua estinzione. Metodi più comunemente usati all'uopo; avvertenze da aversi in questa operazione. Calcina spenta od in pasta; in quali casi conviene adoperarla subito, ed in quali devesi lasciarla riposare nella fossa; limite di tempo oltre il quale la calcina spenta non può essere impiegata. Calcine comuni e calcine idrauliche. Distinzione delle prime in grasse ed in magre. Caratteri esterni dai quali si arguisce che le calcine sono idrauliche e modo di accertarsene: proprietà essenziali delle calcine idrauliche. Arena. Distinzione delle arene relativamente ai luoghi donde sono estratte. Vantaggi ed inconvenienti delle arene fossili, fuviali e marine. Segni da cui si può conoscere la purezza delle arene. Precauzione da prendersi prima di impiegarle quando sono o meno mescolate colla ghiaia e con pietrisco. Pozzolana. Sue proprietà ed uso. Caratteri da cui si può riconoscere la sua maggiore o minore bontà. Provenienza più comune della pozzolana. A quale operazione bisogna sottoporla prima d'impiegarla. Pozzolane artificiali; ossia sostanze che più o meno vantaggiosamente possono supplire la mancanza della pozzolana. Malte. Diverse specie; loro usi, preparazione dei componenti. Modo d'impastare le malte. Cementi. Loro proprietà. Modo di applicare i cementi. Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi dell'asfalto naturale e di quello artificiale. Cave principali d'asfalto in Italia.
10. Scavi. Scavi per fondazioni. Sistema di fondazioni in relazione alla maggiore o minore consistenza del terreno ed al peso del fabbricato. Scavi subacquei colle cucchiaie a mano. Diversi sistemi di prosciugamento
11. Costruzioni di muri. Murature di pietrame. Regole per eseguirle a dovere. Murature di pietrame listato, distanza fra le fasce di laterizi; regole per eseguirle a dovere. Modo di tracciare i muri a vari piani. Tracciamento delle aperture di vario genere da lasciarsi nei muri. Muri sottili di laterizi. Unione di nuovi muri con vecchi. Rabbrecciamenti di muri. Costruzioni in pietra da taglio. Modo di mettere in opera la pietra da taglio.
12. Delle volte. Intradosso, estradosso, imposta, volte semplici e volte composte. Suddivisioni delle volte relativamente alla figura delle basi che debbono essere coperte ed alla loro forma. Volte cilindriche. Piattabande Lunette. Volte a vela. Volte a crociera Volte a padiglione. Struttura delle volte, sia con pietre irregolari (scapoli), sia con laterizi.

Epoca opportuna pel disarmamento delle volte; come debba operarsi; precauzioni da prendersi al riguardo. Misura delle volte a padiglione, a crociera ed a vela.
Solai di ferro con voltini. Solai di cemento armato.
Soffitti. Soffitti piani e centinati; loro armatura; loro costruzione.
13. Intonachi. Diverse specie. Malte con cui vogliono essere eseguiti. **Loro eseguimento. Pavimenti interni degli edifizi di laterizi; di lastre di pietra; di cemento; d'asfalto naturale ed artificiale di marmo. Modo di esecuzione.**
14. Copertura degli edifizi. Varie specie di copertura; piccola armatura occorrente, sua esecuzione. Grossa armatura dei tetti.
15. Scale. Alzata e pedata dei gradini. Andate di scale. Riporto dei gradini.
16. Apparati per smuovere grandi pesi. Burbera. Argano. Paranco. Antenna. Gru. Capra.
17. Misura delle fabbriche e dei vari elementi che le compongono. Formazione dei casellari relativi.

PROGRAMMA N. 8.

Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.

1. Del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato.
2. Dei beni patrimoniali dello Stato; loro classificazione.
3. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili.
4. Dei contratti; norme generali.
5. Dei capitoli di oneri.
6. Procedimenti per gl'incanti e per le licitazioni a trattative private.
7. Stipulazione; approvazione ed esecuzione dei contratti.
8. Dell'anno finanziario. Bilancio di previsione. Assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali.
9. Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato e del rendimento dei conti giudiziali. Norme generali.
10. Delle entrate dello Stato. Norme generali.
11. Delle spese dello Stato. Norme generali.

Il Ministro per la guerra: DIAZ

ALLEGATO *C.*

Programma per gli esami di concorso ai posti di capotecnico di artiglieria e genio.

Numero dei programmi	Materie di esame	Se l'esame è scritto, orale o pratico	*Annotazione*
1	Composizione italiana	scritto (1)	(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.
2	Aritmetica — algebra	scritto (1) orale	
3	Geometria piana e solida e nozioni di trigonometria rettilinea	scritto (1) orale	
4	Disegno lineare . . .	grafico (1) orale	
5	Fisica e chimica . .	orale	
6	Meccanica	scritto (1) e grafico (1) orale	
7	Elettricità	orale	
8	Nozioni speciali (2) .	orale	
9	Esame pratico (3) . .	pratico	

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere, sotto forma narrativa od epistolare, un tema di argomento comune o d'interesse speciale, scelto convenientemente in modo cioè da richiedere uno sviluppo semplice piano ed in cui il candidato dia essenzialmente prova di sapersi esprimere con chiarezza e con corretta ortografia.

NB. — Per quanto la Commissione non debba tener conto della calligrafia nello assegnare la classificazione al tema, tuttavia i candidati dovranno curare che essa sia chiara ed intelligibile.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica - Algebra elementare.

A) Prova scritta:

Risoluzione di problemi formulati in base ai programmi sottoindicati (n. 1-11).

B) Prova orale:

Discussione della prova scritta, interrogazioni sui seguenti programmi.

Aritmetica.

1. Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione dei numeri interi Prova delle operazioni Potenze di un numero. Prodotto e quoziente di due potenze di uno stesso numero Potenze di un prodotto di una potenza. Estrazione della radice quadrata.

2 Numeri primi. Decomposizione di un numero non primo in fattori primi Ricerca di tutti i divisori di un numero Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri Esercizi pratici.

3. Frazioni. Semplificazione delle frazioni. Riduzioni a minimi termini, frazioni irriducibili Riduzione di una frazione in un'altra di denominatore dato Riduzioni di frazioni allo stesso denominatore, al minimo denominatore comune Esercizi pratici.

4. Addizioni e sottrazioni con numeri frazionari Moltiplicazione di una frazione per intero, e di un intero per una frazione Moltiplicazione fra frazioni. Potenza di una frazione Divisione di una frazione per un numero intero, di un numero qualunque per una frazione. Esercizi pratici.

5. Frazioni e numeri decimali Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione con numeri decimali Quoziente decimale approssimato a meno di 0,1 a meno di 0,01, ecc Norme per condurre un calcolo sopra numeri esatti (o considerati come tali) in modo da avere il risultato finale valutato in decimali con data approssimazione

6 Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

Misure straniere di uso più comune. Esercizi pratici Numeri complessi (misure del tempo, degli angoli, degli archi) Operazioni sui numeri complessi Cenni sui sistemi monetari Sistema monetario italiano. Tavole di ragguaglio fra le misure lineari, di peso e monetarie di uso più corrente nella pratica industriale e commerciale. Esercizi pratici.

7 Proporzionalità diretta ed indiretta tra le grandezze Regola del tre semplice e del tre composto. Percentuali, interessi, sconti. Regola di Società. Esercizi pratici. Uso dei regoli calcolatori.

Algebra.

8 Calcolo letterale. Monomi e polinimi. Addizione e sottrazione algebrica. Addizione e sottrazione di polinomi. Riduzione dei termini simili in un polinomio Moltiplicazione e divisione di polinomio per un monomio Moltiplicazione dei polinomi Prodotti notevoli. Divisione dei polinomi

9. Identità algebriche ed equazioni Risoluzioni di equazioni di primo grado ad un'incognita Grado di un'equazione Risoluzione delle equazioni di 2° grado Relazioni fra le radici ed i coefficienti della equazione

10 Equazioni di 1° grado a due e più incognite. Sistemi di equazioni di 1° grado Risoluzione di un sistema di equazione di 1° grado contenente tante incognite, quante sono le equazioni. Sistemi formati da un numero di equazioni diverso da quello delle incognite.

11 Progressioni aritmetiche e geometriche Logaritmi Sistema di logaritmi a base 10 Proprietà dei logaritmi. Uso delle tavole di logaritmi. Operazioni coi logaritmi.

NB. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nella risoluzione di esercizi pratici.

PROGRAMMA N. 3.

Geometria piana e solida e nozioni di trigonometria rettilinea.

A) Prova scritta:

Risoluzione di un problema formulato in base al programma sotto indicato.

B) Prova orale:

Discussione della prova scritta ed interrogazione sui seguenti numeri.

Geometria piana e solida.

(Sono escluse dal programma le dimostrazioni delle varie proprietà che dovranno però essere conosciute ed applicate negli esercizi pratici)

1 Nozioni preliminari; la retta; angoli; costruzione di angoli; rette perpendicolari, oblique, parallele, proprietà delle rette parallele, problemi grafici; triangoli; eguaglianza dei triangoli; triangolo isoscele ed equilatero; quadrato; parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni. Misura delle rette. Misura degli angoli.

2 Circonferenza Quadrante, arco grado. Angoli e poligoni inscritti e circoscritti. Problemi grafici. Cenni e costruzioni delle scale

3. Equivalenza di figure piane. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete. Similitudine Area delle figure piane. Caso particolare del circolo, delle sue parti.

4. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri e poliedri Nomenclatura dei solidi geometrici più comuni e proprietà principali. Regole pratiche per la misura delle superficie e dei volumi dei solidi più comuni Applicazioni a casi pratici Relazioni tra i volumi ed i pesi corrispondenti di vari materiali Applicazioni per determinare il peso di legnami, sbarre, lamiere, mucchi di materiale, ecc.

5. Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni tra le linee trigonometriche. Tavole trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

PROGRAMMA N. 4.

Disegno lineare.

A) Prova grafica:

Esecuzione, anche a mano libera, di schizzi di materiali già costruiti od in progetto con la chiarezza necessaria perchè siano facilmente capiti da chi dovrebbe eseguire i lavori.

B) Prova orale:

Il candidato dovrà dare prova di sapere prontamente e razionalmente interpretare disegni più compilati, in guisa da spiegarli a chi con la scorta di essi deve lavorare.

PROGRAMMA N. 5.

Fisica e chimica.

1 Cenno sulle proprietà generali dei corpi e proprietà particolari dei solidi. Gravità. Peso specifico e densità

2 Idrostatica Generalità Pressione idrostatica. Vasi comunicanti e livello. Principio di Pascal e torchio idraulico. Principio di Archimede. Galleggianti e densimetri Fontane. Zampilli e getti di acqua Pozzi artesiani Sifoni Pesi specifici dei fluidi e loro determinazione

3. Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Esperienze di Torricelli. Barometri Leggi di Borle e Mariotte Manometri. Macchine pneumatiche Pompe Principio di Archimede applicato agli aeriformi Spinta dell'aria. Aerostati.

4. Acustica Cenni sulle cause fisiche del suono, sua propagazione e velocità. Intensità, altezza e timbri dei suoni Eco. Portavoce

5. Ottica Propagazione e velocità della luce. Riflessione e rifrazione della luce e leggi relative. Specchi piani, prismi, lenti, spettri Colori Fotometria Cenni sui principali strumenti di ottica

6. Azioni molecolari Adesione. Soluzione, Capillarità Diosmosi. Diffusione Dialisi

7 Termologia Calore, temperatura e rispettive unità Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi Misura delle temperature. Misura delle quantità di calore Cambiamenti di stato prodotti dal calore e fenomeni relativi. Propagazione e trasmissione del calore Trasmissione attraverso pareti lambite da fluidi stagnanti ed in movimento. Formule e dati sperimentali.

8. Termodinamica. Generalità Equazione dello stato fisico Cicli di trasformazione Principi di Mayer e di Carnot. Rendimento teorico e pratico delle trasformazioni. Applicazione dei principi di termodinamica ai gas ed ai vapori saturi con speciale riguardo al vapore d'acqua. Vapori surriscaldati

9 Movimento di fluidi. Resistenze passive ed equazione del movimento Misure della velocità Formule e dati sperimentali Applicazione ai camini

10 Apparecchi di combustione e riscaldamento Apparecchi di raffreddamento Cenni sul riscaldamento e ventilazione di locali

11. Chimica. Fenomeni chimici. Atomi e molecole Miscugli Combinazioni e loro leggi principali. Valenza. Acidi Sali e basi Idrogeno Ossigeno Azoto Cloro Zolfo. Principali composti di uso industriale. Acido cloridrico Nitrico. Solforico.

12 Carbonio. Combustione e combustibili. Analisi dei combustibili e metodi industriali per determinare il potere calorifico. Distillazione dei carboni fossili e dei petroli. Gassogeni per gas povero

13 Proprietà generale dei metalli Metalli comuni più importanti e loro composti Minerali di ferro e loro preparazione Alti forni. Ghisa Diverse qualità della ghisa. Produzione del ferro e dell'acciaio. Diverse qualità di acciai. Tempera, cementazione, ricottura Rame Nichel Piombo. Stagno. Cenni di metallurgia. Leghe metalliche. Bronzi Ottoni. Leghe per saldare. Altre leghe di uso industriale

14 Acqua Acque potabili. Acque minerali. Acque per caldaie e per usi industriali. Incrostazioni e disincrostanti. Aria Cause di alterazione e mezzi per evitarle

15. Lubrificanti e loro proprietà. Verifica Usi e costo. Colori. Tinte. Vernici. Lacche. Mastici. ecc. Materiale da costruzione. Calce, gessi, cementi, materiali laterizi, materiali refrattari.

16 Cenni sui principali fenomeni dell'elettro-chimica. Processi elettrolitici ed applicazioni pratiche. Preparazione industriale dell'ossigeno, dell'idrogeno. dell'azoto ecc. Estrazione ed affinazione dei metalli. Generalità sui forni elettrici. Cenni sull'idustria dei carburi e dei nitrati.

PROGRAMMA N. 6.

Meccanica.

1. Fondamenti principali Suddivisione dello studio della meccanica Statica. Rappresentazione delle forze Composizione e decomposizione delle forze Soluzione grafica dei vari problemi Applicazioni. Teoria dei momenti e delle coppie Centro di gravità e ricerca del centro di gravità dei corpi. Teoremi di Guldino e loro applicazioni. Macchine semplici.

2 Cinematica Cinematica del punto. Generalità. Moto uniforme. Moto vario Curve degli spazi, delle velocità e delle accelerazioni. Moto uniformemente vario. Gravità e suoi effetti. Pendolo. Composizione dei movimenti. Applicazione Movimenti relativi Curve cicliche Cinematica dei corpi rigidi Moto di traslazione. Moto di rotazione e problemi relativi Altri movimenti

3 Dinamica. Leggi fondamentali e teoremi relativi Massa dei corpi Unità fondamentali del sistema assoluto C. G. S. Quantità di moto Forza di inerzia. Moto centrale ed applicazioni a casi pratici. Lavoro. Unità di lavoro. Rappresentazione grafica del lavoro. Forza viva Caso del moto di rotazione. Concetto di momento di inerzia. Urto dei corpi Applicazioni

4 Resistenza dei materiali. Generalità sulle azioni deformanti. Cenni su alcune macchine adoperate per la misura della resistenza dei materiali. Studio particolare dei diversi sforzi deformanti e delle dimensioni da assegnare ai corpi perchè vi resistano. Rappresentazione grafica dei momenti deformanti. Applicazione per casi semplici di costruzione Calcolo dei recipienti e delle chiodature.

5. Resistenze passive Leggi di Coulomb Coefficiente d'attrito. Attrito di strisciamento Attrito volvente e attrito nei perni Problemi ed applicazioni relative. Rigidezza degli organi flessibili Problemi ed applicazioni Resistenza del mezzo Problemi ed applicazioni

6. Trasmissioni. Generalità e teoremi fondamentali. Pulegge, ruote di frizione. Ruote dentate e problema della dentatura. Applicazioni Trasmissioni per cinghie, per corde, per catene. Problemi ed applicazioni Trasmissione per biella e manovella Parallelogrammi articolati. Eccentrici, camme, arpionismi Problemi ed applicazioni.

7 Meccanica applicata alle macchine Equazione del lavoro. Rendimento Applicazione ai meccanismi semplici. Freni: loro applicazioni ed uso. Macchine per sollevare e trasportare pesi Volani e regolatori

8. Generatori di vapore Fornelli delle caldaie a vapore. Disposizioni per la combustione ad olio pesante Camino e sue dimensioni pratiche Tiraggio forzato. Caldaie tipo Cornovaglia Caldaie a tubi di fiamme Caldaie marine Caldaie a tubi di acqua e principali tipi. Caldaie speciali. Potere vaporizzante. Accessori delle caldaie. Apparecchi di alimentazione Economizzatori Separatori, valvole di riduzione Incrostazioni Epuratori

9 Macchine termiche Rendimento termico Diagramma teorico della distribuzione d'indicatore. Studio ed uso del planimetro. Calcolo della potenza di una macchina Consumo di vapore per cavallo-ora. Camicie di vapore Vapore surriscaldato. Macchine ad espensione multipla. Calcolo delle dimensioni dei cilindri. Diversi sistemi di distribuzione Distribuzione a cassetto Organi per l'espansione variabile e diagrammi relativi. Meccanismi per l'inversione del movimento e loro proprietà. Distribuzione a rubinetti e distribuzione a valvole. Condensatori a miscuglio ed a superficie e loro accessori. Quantità d'acqua necessaria. Raffreddamento dell'acqua

di condensazione. Turbine a vapore dei diversi tipi Generalità sulle macchine a scoppio ed a combustione. Miscugli detonanti. Gassogeni e carburatori. Diversi tipi di motori a scoppio ed a combustione. Applicazioni. Calcolo dei principali organi delle macchine.

10. Nozioni pratiche di idraulica. Generalità. Richiamo di principi di idrostatica. Nozioni di idrodinamica. Teorema di Bernoulli. Classifica e portata delle bocche. Moto dell'acqua nei canali e nei tubi. Equazione generale e formule pratiche. Condotte forzate Cenni sull'alimentazione idraulica urbana. Portata dei corsi d'acqua. Misure della velocità. Lavoro disponibile. Canali industriali.

11. Macchine idrauliche. Cenni sulle ruote idrauliche. Le turbine idrauliche più adoperate in relazione alla caduta ed alla portata disponibili. Rendimento. Otturatori e regolatori. Motori idraulici a stantuffo. Macchine idrovore, le più semplici macchine idrovore. Ruote idrovore e pompe centrifughe. Pompe a stantuffo. Tipi speciali di macchine idrovore; Pompe rotative. semi rotative, oscillanti, pulsometri, eiettori, arieti, emulsori, pompe a scoppio, ecc.

12. Nórma di impianto delle macchine termiche. Impianto di caldaie ed accessori con relativi servizi di alimentazione tubazioni di avpore, tiraggio, ecc.; impianto di motrici a vapore, degli apparecchi per la condensazione, per il recupero, ecc. Impianto di motrice a gas (gas, luce, gas degli alti forni, gas povero, ecc.). Operazioni di prova e collaudo di tali impianti. Rilievi di diagrammi. Visite e riparazioni periodiche.

13. Norme di impianto di motori idraulici. Edificio di presa. Canale di derivazione. Manufatti complementari. Condotte forzate. Edificio di utilizzazione. Tipo delle turbine da preferirsi nei diversi casi. Impianto delle turbine e degli accessori Canale di scarico.

14. Trazione meccanica. Resistenza al moto. Sforzo di trazione e aderenza. Effetto della pendenza e suo limite. Influenza delle curve, effetto utile e potenza motrice. Problemi diversi. Cenni generali sui tipi più comuni di locomotive ferroviarie e di locomotive stradali. L'automobile. Telaio a motore. Carburatori ed apparecchio per l'accensione. Innesti, cambiamento di velocità, differenziale, trasmissione, sterzo, freni, sospensione, ruote, pneumatici, avarie, e modi di ripararle.

15. Locomozione nell'aria. Esame sommario dei diversi tipi di dirigibili e di velivoli. Diversi tipi di motori

16. Prove e collaudi. Freni dinamometrici. Dinamometri di trasmissioni. Prove della caldaia a vapore a freddo e a caldo. Collaudo e prova di macchine termiche ed idrauliche. Norme ed apparecchi per la prevenzione degli infortuni.

PROGRAMMA N. 7.

Elettricità.

1. Magnetismo. Fondamenti sperimentali. Legge di Coulomb. Massa e forza magnetica Campi magnetici. Campo magnetico terrestre. Declinazione ed inclinazione. Bussole. Potenziale magnetico. Distribuzione di masse magnetiche Intensità di magnetizzazione. La mina magnetica. Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche. Lavoro di magnetizzazione. Cicli di isteresi. Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa. Forza portante delle calamite.

2. Elettrostatica. Fondamenti sperimentali. Masse e forze elettriche. Unità di carica: Coulomb. Leggi dell'equilibrio elettrico. Campi elettrici. Potenziale elettrico. Unità di potenziale: Volt Pressione elettrostatica. Capacità di un conduttore. Unità di capacità: Farad Condensatori; loro energia potenziale e loro accoppiamento. Macchine elettrostatiche.

3. Elettrodinamica. Corrente elettrica. Forza elettromotrice. Unità di corrente: ampère. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Unità di resistenza: Ohm Principi di Kirckhoff Circuiti derivati. Raggruppamento delle resistenze. Fenomeni calorifici delle correnti e leggi di Joule. Fenomeni luminosi delle correnti. Fenomeni elettrolitici e loro leggi. Principali tipi di pile ed accumulatori: capacità, energia e potenza disponibile. Accensione dei preparati esplodenti colle correnti elettriche

4. Elettromagnetismo. Principio dell'equivalenza. Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche. Teoria di circuiti magnetici. Galvanometri. Solenoidi. Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico. Forze esercitate dai campi magnetici sui conduttori percorsi da correnti.

5. Induzione elettromagnetica Espressione della forza elettromotrice e della quantità di elettricità indotta. Legge di Lenz Fenomeni di mutua ed auto induzione. Unità di induttanza: Henry, Rocchetto di Ruhmkorff. Energia potenziale ed elettromagnetica.

6. Misure elettriche. Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche. Unità del sistema assoluto C G. S. e del sistema pratico. Misura delle correnti. Galvanometri. Elettrodinamometri. Voltametri. Amperometri industriali e loro verificazione. Misura delle differenze di potenziale. Elettrometri. Voltometri industriali e loro verifica. Misura delle forze elettromotrici. Misura delle resistenze. Ohmetri. Misura della resistenza degli elettrolitri. Misura della potenza elettrica. Wattometri, contatori e loro verifica. Misure magnetiche industriali. Misura di induttanza. Misura di capacità Fasometri. Frequenzometri. Misure fotometriche.

7. Correnti alternate. Grandezze alternative sinusoidali e non sinusoidali. Valore medio e valore efficace. Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza. Induttanza e capacità. Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate; fattore di potenza. Fenomeno di risonanza. Impiego pratico dei condensatori.

8. Macchine dinamo-elettriche per corrente continua. Loro parti essenziali. Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari. Macchine unipolari. Commutazione e fenomeni di reazione. Diversi modi di eccitazione e regolazione. Caratteristiche e coefficienti di rendimento. Accoppiamento. Alternatori. Loro parti essenziali. Diversi tipi di alternatori. Reazione di armatura. Alternatori monofasi e polifasi. Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo. Curve caratteristiche. Coefficienti di rendimento. Accoppiamento.

9. Motori. Principio della riversibilità delle macchine dinamo elettriche. Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati. Loro proprietà e regolazione. Coefficienti di rendimento. Motori a corrente alternata sincromi, asincromi ed a collettore. Loro funzionamento e rendimento.

Trasformatori. Teoria elementare dei trasformatori statici. Principali tipi di trasformatori monofasi e polifasi e loro accoppiamento in parallelo. Coefficiente di rendimento. Partitori elettrici. Trasformatori di misura. Trasformatori rotanti. Convertitrici.

Accumulatori. Principali tipi di accumulatori industriali. Capacità. Coefficiente di rendimento.

10. Trasmissione e distribuzione di energia. Sistemi a corrente continua in serie od in derivazione. Sistemi a corrente alternata monofasi e polifasi. Calcolo e costruzione delle lineee di trasmissione e delle reti di distribuzione. Linee aeree, sotterranee, materiali relativi.

Centrali generatrici. Centrali per la produzione di corrente continua ed alternata, con motori termici ed idraulici. Quadri ed apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione.

Stazioni ricevitrici. Stazioni a corrente continua con o senza accumulatori. Stazioni a corrente alternata e cabine di trasformazione Stazioni convertitrici.

11. Illuminazione elettrica. Generalità. Lampade ad arco o ad incandesceza. Lampade speciali. Consumi specifici. Norme di distribuzione e di impianto in ambienti chiusi ed in luoghi aperti.

Locomozione elettrica. Generalità. Sistemi di trazione a corrente continua ed alternata. Linee di contatto aeree e sotterranee Organi di presa. Motori ed apparecchi di manovra e di regolazione. Materiali di impianto. Altri sistemi di locomozione elettrica.

Telegrafia e segnalazione elettrica. Cenni intorno ai sistemi principali di telegrafia e telefonia con e senza fili. descrizione degli apparecchi più comuni di segnalazione.

Riscaldamento elettrico. Apparecchi di uso industriale. Forni elettrici.

12. Esercizio degli impianti elettrici. Norme pratiche Prevenzione degli infortuni. Provvedimenti e soccorsi in caso di urgenza.

PROGRAMMA N. 8. (2)

Nozioni speciali.

N. B. — I candidati dovranno dar prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico tutto quanto è esposto nel seguente programma, ed in modo più particolare quelle parti del medesimo che hanno più diretta attinenza alle attribuzioni dei capitecnici di specialità fabbro-fucinatore o fonditore.

Tecnologia meccanica:

1. Legnami da lavoro. Qualità indigene ed esotiche. Loro caratteri più importanti. Differenti sistemi per segare le tavole; inconvenienti e vantaggi Legname compensato Malattie e difetti dei legnami: modo di riconoscerli. La stagionatura naturale ed artificiale. Differenti metodi. Modo per riconoscere lo stato della stagionatura, Processi più importanti di conservazione del legname, vantaggi e costo. Lavorazione a mano del legname. Attrezzi da falegname.

Le macchine per la lavorazione del legno; seghe, torni, piallatrici, fresatrici. Dispositivi per prevenire gli infortuni sul lavoro. Assortimento e misura commerciale del legname.

2. Colori naturali ed artificiali. Colori velenosi; avvertenze e precauzioni per il loro impiego.

Generalità sui colori Colori bianchi, rossi, gialli, verdi e azzurri; colori bigi e neri. Colori metallici. Spalmature da impiegarsi per la conservazione del legname. Proporzioni dell'olio di lino per spalmature e coloriture. Catrami Smeriglio. Loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

3. Principî fondamentali di fucinatura. Operazioni elementari. Applicazioni alle arti fabbrili. Fucinatura. Stampatura. Laminazione. Trafilatura. Macchine relative. Saldature.

4. Tecnologia dei metalli. Generalità circa le loro lavorazioni. Tracciatura. Tolleranze di lavoro.

Mezzi di misura: scale ticoniche, noni; calibri, micrometri, sagome. Utensile ed attrezzi a mano.

Le prime fabbricazioni siderurgiche e l'affinaggio della ghisa. Ferro saldato. Ghisa da fonderia, classica, miscele. Ghisa malleabile. Ghisa dura.

Forni fusori e di riscaldo.

5. Nozioni di fonderia. Principî fondamentali delle lavorazioni di fonderia. Metodi e materiali usati per la formatura. Principî e norme per la costruzione dei modelli. Nozioni di formatura meccanica. Esempi.

Ghisa di prima e di seconda fusione. Miscele. Ghisa malleabile e ghisa dura. Forni a manica. Getti in ghisa e loro finimento.

6. Lavorazione a freddo dei metalli. Macchine, utensili. Torni semplici, torni paralleli e loro varietà. Pialle, limatrici, stozzatrici Trapani alesatori. Fresatrici. Dentatrici. Macchine multiple e speciali.

Arrotatrici. Rettificatrici. Mole.

Seghe a freddo. Cesoie. Punzonatrici.

Utensileria e guide di lavorazione.

Collaudi e verifiche.

Organizzazione e impianti di reparti di macchine utensili.

7. La fonderia d'acciaio. Forni a crogiuolo. Piccoli convertitori. Forni elettrici.

8. Le leghe di uso industriale e commerciale. Proprietà generali. Preparazione. Costituenti e fasi. Nozioni di analisi termica. Diagramma del sistema ferro-carbonio.

Fenomeni della tempera, della cementazione e delle ricotture. Rinvenimenti.

Applicazione delle varie leghe ai diversi usi delle costruzioni meccaniche industriali.

9. Prove materiali metallici inerenti ai loro collaudi. Prove meccaniche ordinarie, accelerate.

10. Carta. Carta a mano e carta alla macchina. Cartone e cartoncino. Carta pergamenata. Carta vetro. Carta smeriglio. Carte speciali. Conoscere le loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

Fibre tessili. Tessuti, Feltri e cordami. Generalità sulle fibre tessili. Caratteri distintivi delle fibre tessili. Esame dei tessuti. Crini e setole. Fibre tessili minerali. Amianto e lana di vetro. Corde e gomene. Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione

11. Pelli e cuoiami. Concia delle pelli secondo i diversi procedimenti usati. Cuoio comune. Cuoio mascherizzo. Pelli camosciate Pergamena. Saggio della solidità del cuoio Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione. Loro principali proprietà ed impiego

Macchine da cucire tela e cuoiami. Nozioni sommarie sul loro impiego.

PROGRAMMA N. 9 (3).

Esame pratico.

L'esame consisterà nel sapere dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano od a macchina, ecc.; secondo il disegno o la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio, le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà anche dar prova di saper bene giudicare come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, e di saperne eseguire il collaudo.

(2) e (3). — *Nota.* - Per i candidati che aspirino ad essere assunti in servizio come capitecnici meccanici di apparati radiotelegrafici e radiotelefonici, ai programmi indicati nei precedenti numeri 8 e 9 sono sostituiti i seguenti:

Nozioni speciali.

1. Apparato per telegrafia elettrica.
2. Apparato microtelefonico per stazione da campo e fissa.
3. Apparato radiotelegrafico da campo a scintilla.
4. Apparato radiotelegrafico e radiotelefonico da campo a valvola.
5. Richiesta delle materie prime; condizioni generali e speciali delle provviste, in ispecie per gli isolanti e per i triodi; macchinario ed attrezzamento occorrente; preventivo di spesa e di tempo; collaudazione degli apparati.
6. Proprietà e caratteri delle materie prime impiegate nella costruzione di macchine elettriche in genere e di apparecchi radiotelegrafici in specie, materiali magnetici: ferro, ghisa, acciai speciali, ecc. Materiali isolanti: ebanite, mica, vetro, porcellana, paraffina. Conduttori per circuiti elettrici ordinari e conduttori per correnti di alta frequenza.
7. Unità pratiche di misure elettriche. Strumenti di misura di uso industriale, principî vari su cui sono basati. Ponte di Wheststone per misure di resistenza Ponti speciali per misure di capacità e di induttanza. Misura sulle correnti di alta frequenza. Misura delle piccolissime correnti e delle altissime tensioni alternate o oscillanti. Impiego pratico dei relativi strumenti.
8. Pile: pile a liquido e pile a secco:

Accumulatori: tipi principali di accumulatori elettrici. Formazione degli elementi. Capacità regime di carica e di scarica. Particolari d'impiego di una batteria di accumulatori. Costruzione di un quadro di distribuzione per la scarica di una batteria. Disgiuntori automatici Mezzi per assicurare la costanza del voltaggio nella scarica. Metodo per eseguire la carica di un numero limitato di elementi servendosi di una qualunque rete di distribuzione a corrente continua.

9. Generatori elettrici di corrente continua ed alternata. Dati pratici di costruzione di una macchina dinamo-elettrica e di un motore elettrico a corrente continua. Circuito induttore. Circuito indotto. Tipi principali di avvolgimento degli indotti. Collaudazione di dinamo e di motori elettrici. Cenno sulla costruzione degli alternatori e dei motori elettrici a corrente alternata. Cenno sulla costruzione degli alternatori di frequenza udibile per stazioni radiotelegrafiche. Convertitori di corrente continua. Trasformatori a rocchetto di Ruhmkorff.

10. Varie specie di condensatori: Per trasmissione, per ricezione, fissi e variabili. Loro costruzione.

Calcolo della capacità. Potere induttore specifico. Rigidità dielettrica. Perdite nel dielettrico.

Varie specie di bobine di induttanza con o senza ferro per trasmissione e per ricezione. Variometri. Circuiti oscillanti chiusi ed aperti

11. Cuffie telefoniche ad alta ed a bassa resistenza. Microfoni. Rivelatori d'onda. Cristallini ad alta ed a bassa resistenza. Uso del potenziometro. Caratteristiche dei cristalli.

Triodi (valvole a tre elettrodi). Caratteristiche dei triodi. Funzionamento in rivelazione, in amplificazione ed in generazione. Varie specie di triodi: di trasmissione, di ricezione Circuiti della valvola. Tensione di placca Vari modi per ottenerla.

12. Cenni sul funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche. Stazioni a scintilla rada e a scintilla musicale. Descrizione particolareggiata degli apparecchi di trasmissione e di ricezione. Generatori di onde persistenti con valvole termoioniche. Ricezione delle onde persistenti Amplificatori a bassa e ad alta frequenza Trasmissione e ricezione radiotelefonica. Schemi di vari tipi di apparati e stazioni. Ondametri.

13. Progetto per l'impianto di reparti per la costruzione ed il montaggio di stazioni radiotelegrafiche.

Costituzione dei reparti: Meccanica e tornèria. Galvanostegia (compreso la ramatura dei condensatori tubolari di vetro; bagni ossidanti denichelanti, ecc.). Antenne ed aerei. Gruppi elettrogeni. Montaggio radiotelegrafico.

14 Progetto di impianto per la costruzione dei tubi a vuoto. Lavorazione del vetro. Costruzione e montaggio degli elettroidi sui sostegni di vetro. Vuotatura e riattamento dei tubi. Loro collaudazione.

15. Motori a scoppio. Ciclo del motore a scoppio. Sistemi di accensione, di lubrificazione, di raffreddamento. Carburatore. Magnete. Misure di potenza, freno di Prony. Bilancia dinamometrica. Autocarri. Sistemi di trasmissione del motore. sistemi dei freni.

Esame pratico.

1. Eseguire la verifica degli apparati elettrici e telefonici o radiotelegrafici guasti e redigere un rapporto sul loro stato, annotando: 1° i guasti riscontrati; 2° la convenienza o meno di ripararli; 3° le riparazioni occorrenti; 4° il tempo e la spesa per eseguire le dette riparazioni.
2. Eseguire la taratura di strumenti di misura o di apparecchi (voltometri, amperometri, ondametri, condensatori, ecc.) disegnando anche, all'occorrenza, il diagramma di taratura.
3. Lavorazione in genere di apparati radiotelefonici e radiotelegrafici.

Il Ministro per la guerra: DIAZ.

ALLEGATO *D*.

Programma per gli esami di concorso ai posti di disegnatore tecnico di artiglieria e genio.

Numero di programma	Materie di esame	Se l'esame è scritto, orale o grafico	ANNOTAZIONE
1	Composizione italiana	scritto (1)	(1) La durata delle prove scritte o grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.
2	Aritmetica - Algebra elementare	orale	
3	Geometria piana e solida - Trigonometria piana	orale	
4	Elementi di meccanica applicata e macchine - Resistenza dei materiali	orale	
5	Nozioni di fisica e chimica	orale	
6	Disegno geometrico e geometria descrittiva.	grafico (1)	
7	Disegno di macchine	grafico (1)	
8	Compilazione di progetti di meccanismi semplici, sviluppo di progetto da schizzi	grafico (1) scritto (1)	

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

Come per i capitecnici di artiglieria.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica - Algebra elementare.

Come per i capitecnici di artiglieria, limitatamente alla prova orale.

PROGRAMMA N. 3.

Come per i capitecnici di artiglieria, limitatamente alla prova orale.

PROGRAMMA N. 4.

Elementi di meccanica applicata e macchine. Resistenza dei materiali. } orale

1. *Statica.* — Forze e loro rappresentazione grafica. Dinanometri. Composizione e decomposizione delle forze. Poligono delle forze e poligono funicolare. Momenti. Coppie Centro di gravità e sua determinazione per linee, superficie e volumi più comuni.

2. *Cinematica.* — Moto uniforme e sua rappresentazione grafica. Moto vario. Velocità. Accelerazione. Gravità e suoi effetti. Pendolo. Moto di traslazione e di rotazione Velocità angolare. Carrucole. Taglie. Argani Verricelli. Gru Ingranaggi piani, conici, elicoidali e a vite perpetua. Trasmissione per cinghie e per funi: alberi paralleli, non paralleli, ad angolo retto. Puleggie e sistemi di puleggie. Trasmissione per biella e manovella. Parallelogrammi articolati. Eccentrici e bocciuoli.

3. *Dinamica.* — Leggi fondamentali. Massa. Unità del sistema assoluto C. G. S., e unità pratiche. Forza centrifuga e forza centripeta. Lavoro e modo di misurarlo. Diagramma del lavoro. Forza viva e urto dei corpi.

Applicazioni.

Cenni sulla resistenza di attrito e dei mezzi.

4. *Resistenza dei materiali.* — Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzione; colonne di ghisa o di ferro, travi incastrate e travi appoggiate, calcolo dei diametri degli alberi soggetti a torsione, calcolo dei recipienti e delle chiodature, bulloni.

5. *Tipi più comuni di caldaie a vapore.* — Descrizione sommaria e funzionamento delle macchine a vapore a movimento alternato semplici, dei motori a scoppio ed a combustione, delle turbine idrauliche, pompe centrifughe e pompe a stantuffo.

6. *Cenni sulla produzione del ferro e dell'acciaio.* — Cenni di fonderia e di lavorazione del ferro (fucinatura, laminatura, stampatura, trafilatura).

Cenni sulle macchine utensili per la lavorazione dei metalli, torni semplici e paralleli. Pialle, limatrici e stozzatrici. Trapani. Fresatrici. Rettificatrici.

Cenni sulle macchine utensili per la lavorazione del legno, seghe a moto alternato, a nastro, circolari. Pialle. Modanatrici. Macchine per fare incastri. Torni e trapani da falegname.

PROGRAMMA N. 5.

Nozioni di fisica e chimica (orale).

1. *Fisica.* — Proprietà generali dei corpi e proprietà particolari dei solidi.

Peso specifico e densità.

Idrostatica. Generalità. Principio di Pascale e torchio idraulico. Pressioni prodotte dalla gravità nei liquidi. Principio d'Archimede Peso specifico, densimetri. Vasi comunicanti. Livelle, pozzi artesiani, sifoni.

2. *Areostatica.* — Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Barometri Areostati. Legge di Boyle e Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche Pompe.

3. *Acustica.* — Cause. propagazioni e velocità del suono. Riflessione del suono. Eco e risonanza Caratteri distintivi dei suoni.

4. *Ottica.* — Luce e sua propagazione. Velocità della luce. Riflessione e rifrazione. Specchi piani e lenti. Microscopi. Prismi. Cannocchiali. Telescopi. Decomposizione della luce. Spettro solare. Colori

5. *Termologia.* — Calore temperatura, e rispettive unità. Fenomeni di dilatazione e coefficienti relativi. Termometri, pirometri, calorimetri. Calori specifici. Poteri calorifici. Propagazione e trasmissione del calore. Cenni sul riscaldamento e la ventilazione dei locali.

Cambiamenti di stato. Fusione. Solidificazione. Fenomeni particolari delle leghe. Vaporizzazione. Proprietà dei vapori saturi e sovrariscaldati. Evaporazione. Ebollizione.

6. *Magnetismo.* — Calamite naturali, ed artificiali. Masse e forze magnetiche. Induzione magnetica. Magnetismo terrestre. Bussola.

7. *Elettrostatica.* — Fenomeni di elettrizzazione. Elettroscopi. Masse e forze elettriche Distribuzione dell'elettricità sui corpi conduttori. Induzione elettrostatica. Potenziale elettrico; elettrometri Capacità elettrostatica. Condensatori. Macchine elettrostatiche.

8. *Elettrodinamica.* — Forza elettromotrice. Correnti elettriche. Legge di Ohm. Effetto termico delle correnti. Legge di Joule.

Fenomeni elettrolitici. Legge di Faraday. Tipi principali di pile e di accumulatori.

9. *Elettromagnetismo.* — Azioni magnetiche delle correnti Solenoidi elettromagneti. Correnti di induzione. Apparecchi di induzione.

Cenni sulle correnti variabili e alternate.

Cenni sulle misure elettriche e sugli apparecchi industriali di misura.

10 Cenni sulle macchine dinamoelettriche a corrente continua e alternata. Eccitazione.

Cenni sui principali tipi di motori elettrici.

11. Trasformatori statici a corrente alternata. Cenni sui trasformatori rotanti. Convertitori.

12. Principali tipi di accumulatori industriali. Impiego e disposizione delle batterie.

13. Applicazioni elettriche L'illuminazione ad arco e ad incandescenza. Campanelli elettrici. Telefoni. Telegrafo Morse.

14. *Chimica.* — Fenomeni chimici Atomi e molecole. Miscugli. Combinazioni e loro leggi principali. Valenza. Acidi. Sali, basi. Idrogeno, ossigeno, azoto. Aria. Acqua.

Cloro. Solfo e suoi composti. Acido cloridrico, nitrico e solforico.

Carbonio, suoi composti. Combustibili industriali, naturali e artificiali, solidi. liquidi e gazosi. Potere calorifico. Mercurio e suoi composti. Calcio e composti Potassio, sodio e composti Metalli principali: ferro, rame, piombo. nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe.

PROGRAMMA N. 6.

Disegno geometrico e geometria descrittiva (grafico).

Il candidato risolverà uno o più problemi relativi alle seguenti nozioni di disegno geometrico e geometria descrittiva:

1. Costruzioni sui triangoli e quadrilateri. Divisione della circonferenza. Poligoni regolari inscritti e circoscritti. Poligoni stellati. Costruzione grafica dell'elisse, dell'iperbole, della parabola, di curva a più centri, della spirale, dell'elica.

Evolventi, cicloidi, epicicloidi, ipocicloidi.

Copia, riduzione e ingrandimento di disegni. Saggi delle scritture in uso. Uso del pantografo.

Combinazioni geometriche ornamentali.

2. Proiezioni ortogonali, prospettiva e prospettiva parallela Rappresentazione grafica per mezzo delle proiezioni ortogonali, e rappresentazione prospettiva dei solidi più comuni.

Proiezioni assonometriche.

Intersezione di superficie diverse. Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni (sfera, cilindro, cono).

Superficie di rivoluzione: superficie rigate. Ombre.

Proiezioni col metodo dei piani quotati.

PROGRAMMA N. 7.

Disegno di macchine (grafico).

1. Disegni di: chiodi, chiodatura, tubi e loro collegamenti, bulloni di vari tipi, viti, bielle collegamenti con viti. Schizzi a mano libera dal vero, razionalmente quotati, e riproduzione in scala di organi di macchine, come: valvole e rubinetti, perni, assi, alberi di trasmissioni, puleggie, giunti, mensole; supporti, piastre di base e di fondazione, bielle e manovelle, eccentrici, stantuffi e loro guarnizioni, apparecchi di lubrificazione.

2. Schizzi dal vero e riporto in scala di ingranaggi cilindrici conici, elicoidali e a vite perpetua. Sviluppare da disegni d'assieme o ritrarre dal vero particolari di macchine semplici e di macchine per lavorazione dei metalli.

PROGRAMMA N. 8.

Compilazione di progetti di meccanismi semplici, sviluppo di progetti da schizzi (grafico e scritto).

Disegnare elementi di macchine, sviluppandoli da schizzi quotati o rilevandoli dal vero, in base a norme e a condizioni date dalla commissione esaminatrice; ed esporre in una relazione i criteri seguiti nello studio e nello svolgimento del lavoro.

La Commissione esaminatrice potrà chiamare il candidato a dare oralmente spiegazioni sui lavori riferentisi ai programmi numeri 6, 7 e 8; e rivolgergli, anche all'infuori di essi, le domande che crederà opportune per assicurarsi delle cognizioni che egli possiede.

Il Ministro per la guerra: DIAZ.

ALLEGATO *E*.

Programma per gli esami di concorso ai posti di assistente.

Numero d'ordine	Materie d'esame	Scritto o verbale	ANNOTAZIONE
1	Composizione italiana	scritto (1)	(1) La durata delle prove scritte è fissata in 6 ore a decorrere dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.
2	Disegno	scritto (1)	
3	Matematica	orale	
4	Fisica e chimica . . .	orale	
5	Costruzioni	orale	
6	Nozioni varie	orale	

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

La prova di italiano consiste nello svolgimento di un tema (breve rapporto o relazione relativo a studi e progetti semplici attinenti alle costruzioni) nel quale il candidato deve mostrare di possedere un certo grado di coltura generale professionale e di saper scrivere in forma corretta.

PROGRAMMA N. 2.

Disegno geometrico ed architettonico.

Rette, angoli, divisione di segmenti, degli angoli e della circonferenza; poligoni; raccordi e tangenti; sezione coniche; curve policentriche.

Piante e sezioni di edifici; riduzioni di disegni; compasso di riduzione. Tinte e segni convenzionali.

I cinque ordini di architettura.

Connessioni e collegamenti dei legnami e dei ferri per armature, incavallature, castelli, ecc.

Disposizione delle pietre e dei mattoni nei muri, pilastri, arcate, ecc. Disegno dei vari elementi delle fabbriche. Regole pratiche elmentari di decorazione.

PROGRAMMA N. 3.

Matematica.

Aritmetica. — Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazionari. Regola del tre semplice e composta. Regola d'interesse. Elementi di calcolo algebrico ed equazioni di primo grado.

Esercizi.

Nozioni di geometria intuitiva. — Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri. Cono. Cilindro e sfera. Misura delle superficie e dei volumi dei solidi comuni

Geometria pratica. — Allineamenti. Uso dello squadro agrimensorio Misure delle lunghezze. Misura degli angoli. Uso dello squadro graduato. Livellazione geometrica. Uso del livello ad acqua e del livello canocchiale. Rilievo di terreni. Applicazione alla misura delle aree, dei movimenti di terra e delle fabbriche.

PROGRAMMA N. 4.

Fisica.

Proprietà generale dei corpi. — Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia Forze e loro rappresentazione geometrica composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione.

Equilibrio dei corpi — Leva. Bilancia Stadera. Carrucola fissa e mobile. Polispasti Carrucola differenziale Tornio. Burbera Argano. Capra Piano inclinato Vite. Cuneo

Resistenze passive — Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissione Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacità, fragilità duttilità, malleabilità Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza, per trazione e per compressione

Pressione dei liquidi. — Principio di Pascal Torchio idraulico. Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso, o in vasi comunicanti. Pressioni interne e pressioni sul fondo e sulle pareti laterali dei vasi Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico Pressione atmosferica. Barometri. Pompe. Macchina pneumatica Sifone.

Magneti naturali ed artificiali. — Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti. Principali fenomeni di elettricità atmosferica. Parafulmini Principali specie di pile. Elettro-calamita Campanelli elettrici

Materiale da costruzione — Pietre naturali Pietre artificiali. Calci e cementi. Legnami. Metalli. Vetri Materie bituminose Vernici, colori e mastici.

I materiali da costruzione nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

Chimica.

Aria atmosferica. — Sua composizione normale. Nozioni sullo stato igrometrico dell'aria Determinazione dell'umidità degli ambienti abitabili. Aerazione degli ambienti

Acqua e sua composizione — Acque meteoriche e sorgenti, loro provenienza dagli strati terrestri, che attraversano.

Acqua di fognatura dei luoghi abitati. Purificazione delle acque potabili. Scelta delle acque secondo l'uso cui sono destinate.
Calci e loro classificazione.
Sabbie, cementi, pozzolane, malte.
Silicati, vetro, paste ceramiche e mattoni.

PROGRAMMA N. 5.

Costruzioni.

Ordinamento dei cantieri. Opere di fondazione murarie.
Classificazione dei terreni. Assaggi. Escavazioni. Vari tipi di fondazioni. Armatura degli scavi. Strutture murarie. Piattabande ed archi. Pilastri. Volte. Relative armature.
Ponti di servizio. Macchine elevatorie. Scale, solai, e coperture. Vari tipi di scale e loro armature. Vari tipi di solai di legno, di ferro, misti di cemento armato. Coperture a tetto ed a terrazzo.
Opera di finimento. Soffitti. Pavimenti. Intonachi e rivestimenti. Rimedi e mezzi preventivi contro l'umidità. Cornici. Opere di legname e ferro minuto.
Impianti idraulici nei fabbricati civili. Latrine e fognatura domestica. Distribuzione delle acque. Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli ambienti.

PROGRAMMA N. 6.

Nozioni varie.

Articoli del Codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai. Regolamento edilizio e d'igiene. Contabilità dei lavori. Documenti costituenti un progetto. Modi di esecuzione dei lavori. Contratti e capitolati di appalto. Misura, contabilità e liquidazione dei lavori.

Pronto soccorso per gli infortuni.

Il Ministro per la guerra: DIAZ.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1923, n. 2862.

Riduzione della tariffa telegrafica tra la Cirenaica e la Tripolitania e tra le dette Colonie ed il Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 febbraio 1912, n. 83 e 6 luglio 1912, n. 749;
Visti i Regi decreti 20 novembre 1912, n. 1205 e 12 giugno 1913, n. 708;
Visto il Regio decreto 10 marzo 1921, n. 535;
Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1131, che apporta modificazioni alle tariffe telegrafiche del Regno;
Ritenuto che le tariffe pei telegrammi scambiati fra il Regno, la Tripolitania e la Cirenaica debbono essere in relazione con quelle interne del Regno;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le poste ed i telegrafi e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1923, la tariffa pei telegrammi scambiati fra la Tripolitania e la Cirenaica, e per quelli scambiati fra le dette Colonie ed il Regno, è di centesimi trenta per parola con un minimo di otto parole.

Art. 2.

Le tariffe di cui all'articolo precedente sono ridotte del 50% per i telegrammi di Stato a pagamento e per i telegrammi della stampa.

Art. 3.

Per i servizi speciali relativi ai telegrammi di cui agli articoli precedenti, vigono le norme e le tariffe del regolamento internazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 77. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2863.

Conferimento del carattere di pubblico ufficiale agli impiegati ed agenti addetti ai servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e radioauditivi esercitati dall'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge n. 1601 del 3 dicembre 1922;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto coi Ministri per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli impiegati ed agenti addetti ai servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e radioauditivi esercitati in concessione da società private sono considerati pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge e sono tenuti all'osservanza del segreto telegrafico e telefonico agli effetti anche della responsabilità penale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 78. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2864.

Rivendite di generi di privativa in reggenza di invalidi e vedove di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduti i Regi decreti 16 dicembre 1922, n. 1650, e 11 gennaio 1923, n. 79;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al comma *a)* dell'art. 15 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, sono applicabili a favore degli invalidi e vedove di guerra forniti di pensione privilegiata di guerra, i quali all'entrata in vigore del presente Regio decreto risultino gerenti provvisori, regolarmente autorizzati con licenza dell'Intendenza di finanza, di rivendite vacanti, comprese fra queste quelle provenienti da nuova istituzione, da concessioni novennali o appalti cessati.

Per gli invalidi e vedove di guerra come sopra indicati, è sufficiente il solo servizio di gerenza provvisoria già prestato nella rivendita, senza alcuna valutazione, agli effetti dell'applicazione di questo articolo, della durata del servizio medesimo.

Se però durante la concessione o l'appalto venga a cessare la condizione personale che determinò il conferimento della rivendita, questo s'intenderà revocato di diritto.

Art. 2.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 3 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 79, ed è sostituito dalle disposizioni precedenti.

Art. 3.

Il presente Regio decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e di esso sarà data comunicazione al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 79. — GRANATA.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1924.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 2881.

Disposizioni per le tasse di bollo sulle specialità medicinali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1923, n. 2514, relativo all'abolizione della fascetta filigranata bollata per i vini spumanti e le acque minerali, per le profumerie e le specialità medicinali ed alla sostituzione con la tassa generale di bollo sugli scambi dei detti prodotti nella misura del 3 per cento;
Ritenuta l'opportunità di disciplinare con particolari norme il trapasso dalla vecchia alla nuova forma di tassazione per quanto riguarda le specialità medicinali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le specialità medicinali per quando concerne le tasse di bollo di scambio e di vendita al pubblico, a decorrere dal 1° gennaio 1924 fino a tutto il 30 giugno 1924, sono soggette al seguente trattamento.

Art. 2.

L'applicazione della tassa di bollo in ragione del 10 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali è prorogata a tutto il 30 giugno 1924.

La detta tassa starà a carico degli acquirenti tanto per i prodotti muniti di fascetta quanto per quelli che ne sono sforniti.

Art. 3.

Per il periodo dal 1° gennaio 1924 al 30 giugno 1924, la tassa di scambio di che all'art. 1 del R. decreto-legge 27 novembre 1923, n. 2514, da corrispondersi sulle fatture obbligatorie è elevata al 10 per cento per gli scambi di specialità medicinali sfornite di fascetta bollata, effettuati dai fabbricanti ed importatori.

La detta tassa starà a carico esclusivo di costoro.

Art. 4.

La tassa di scambio nei successivi scambi effettuati da grossisti ad altri commercianti è dovuta nella misura di centesimi 50 per cento, tanto per i prodotti muniti di fascetta quanto per quelli che ne sono sforniti, per il periodo dal 1° gennaio 1924 al 30 giugno 1924.

Art. 5.

Nessun rimborso o cambio con altri valori bollati competerà a chiunque dopo il 30 giugno 1924, detenga fascette bollate e bollini d'abbonamento per le specialità medicinali, tanto se applicati sui prodotti, quanto se ancora riuniti in fogli interi od in mezzi fogli.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto-legge entrano in vigore col 1° gennaio 1924.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate le contrarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 104. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2884.
Istituzione di un ruolo transitorio del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul Regio decreto che istituisce un ruolo transitorio del personale della Direzione generale delle pensioni di guerra.

SIRE,

La vastità del lavoro compiuto per la liquidazione delle pensioni di guerra, e di quello ancora da compiere per l'attuazione della riforma tecnico-giuridica approvata con Reale decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ha reso necessaria la permanenza, presso la Direzione generale delle pensioni di guerra di numeroso personale avventizio; e le disposizioni che hanno imposto il licenziamento totale o parziale del personale suddetto dalle Amministrazione dello Stato hanno fatta espressa eccezione per i servizi delle pensioni di guerra, non essendosi potuto disconoscere che la permanenza del personale addetto a tali servizi corrisponde ad una necessità assoluta e improrogabile. Anche il recente decreto Reale 27 settembre 1923, n. 2122, che ha provveduto alla creazione della Direzione generale delle pensioni di guerra, ha espressamente autorizzato il Ministro per le finanze a mantenere fino al 31 dicembre 1923, in eccedenza ai posti di ruolo, il personale occorrente per i lavori inerenti alla riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra.

Questo personale è composto, per la maggior parte di ex combattenti che prestano, da vari anni, la loro opera nei servizi delle pensioni.

In considerazione di tali precedenti il Governo nazionale ha deciso di proporne la sistemazione in ruolo.

Con decreto del Ministero delle finanze in data 22 ottobre 1923, fu nominata una Commissione con l'incarico di esaminare i titoli militari dei singoli avventizi e di stabilirne una graduatoria secondo i meriti militari.

La Commissione ha ultimato il suo compito, epperò viene sottoposto alla Maestà Vostra lo schema di decreto che accorda al Ministro per le finanze la facoltà di istituire un ruolo transitorio di personale, che dovrà essere eliminato entro il 31 dicembre 1928; e fissa le modalità e garanzie per la scelta del personale da iscrivere nel ruolo stesso.

Insieme agli ex combattenti potranno ottenere una precedenza nel ruolo transitorio anche i danneggiati di guerra; mentre è proposito del Governo di attenersi il più possibile alle norme comuni facendo luogo ad un concorso interno per la sistemazione degli avventizi non combattenti, che siansi particolarmente segnalati per capacità e zelo.

A tali fini corrisponde il decreto proposto; ed il Governo confida pertanto che Vostra Maestà voglia sanzionarlo, apponendovi la Sua Augusta firma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il Nostro decreto 27 settembre 1923, n. 2122, col quale fu istituita la Direzione generale delle pensioni di guerra, e fu autorizzato il Ministro per le finanze a mantenere, in eccedenza ai posti di ruolo, il personale necessario per i lavori inerenti alla riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1923, col quale è stata istituita una Commissione incaricata di esaminare i titoli militari degli impiegati avventizi della Direzione generale delle pensioni di guerra, allo scopo di determinare quali fra gli avventizi stessi potessero considerarsi ex combattenti, e di stabilirne la graduatoria secondo i meriti militari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a collocare in un ruolo transitorio il personale della Direzione generale delle pensioni di guerra, compreso quello addetto ai servizi di ragioneria.

Art. 2.

Il ruolo transitorio di cui all'articolo precedente, al quale non potranno essere assegnati più di 550 impiegati, comprenderà un personale dei gradi 11° e 10° appartenente al gruppo *A* per gli avventizi forniti del titolo di studio previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 16 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, un personale del grado 11° appartenente al gruppo *B*, per gli avventizi forniti del titolo di studio previsto dalla lettera *b*), un personale del grado 13° appartenente al gruppo *C*, per gli avventizi forniti del titolo di studio previsto dalla lettera *c*) e un ruolo distinto per il personale subalterno (grado d'inserviente).

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà con suo decreto alla nomina in ruolo degli avventizi riconosciuti ex combattenti dalla Commissione istituita col citato decreto Ministeriale 22 ottobre 1923, assegnando al grado iniziale del rispettivo gruppo quelli che abbiano compiuto un anno di servizio in Amministrazioni di Stato, e siano dallo stesso Ministro riconosciuti meritevoli per operosità, diligenza e disciplina. Gli avventizi ex combattenti per i quali non ricorrano le suddette condizioni, potranno conseguire la nomina di volontario, e dopo sei mesi di prova, ove ottengano il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, saranno nominati al grado iniziale del rispettivo gruppo.

Gli avventizi subalterni ex combattenti saranno nominati al grado di inserviente ove abbiano compiuto un anno di servizio e siano riconosciuti meritevoli per operosità e diligenza; quelli che non abbiano compiuto un anno di servizio potranno essere assunti in prova, e dopo un periodo di sei mesi, saranno nominati al grado d'inserviente, ove ottengano il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione.

Art. 4.

Con le norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze, potranno conseguire la nomina in ruolo anche le seguenti categorie di personale avventizio addetto alle pensioni di guerra:

a) le vedove di guerra che non abbiano contratto nuovo matrimonio, nonchè gli orfani di guerra e le sorelle nubili dei caduti in guerra che siano unico sostegno di famiglia;

b) le vedove non passate a seconde nozze e le orfane non coniugate di impiegati ed agenti morti in attività di servizio o per causa di servizio o che non abbiano diritto a pensione;

c) gli avventizi, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione si siano particolarmente segnalati per capacità, diligenza e zelo nell'adempimento dei propri doveri, ed abbiano altresì dimostrato in quanto esercitino funzioni o mansioni d'indole tecnica, di possedere in misura notevole la capacità specifica necessaria per l'esercizio delle attribuzioni loro affidate.

Il personale di cui al presente articolo ed a quello precedente sarà graduato definitivamente con le norme stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5

Al personale del ruolo transitorio della Direzione generale delle pensioni di guerra sono applicabili tutte le dispo-

sizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che siano compatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Art. 6.

Man mano che lo consentano le esigenze dei servizi affidati alla Direzione generale delle pensioni di guerra, e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1928, gli impiegati inscritti al ruolo transitorio faranno passaggio agli altri ruoli del l'Amministrazione finanziaria e verranno collocati nei corrispondenti gradi al posto che loro compete in base all'anzianità conseguita.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 96. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 2885.

Aggregazione al comune di Malvagna (Messina) di una parte del territorio del comune di Castiglione di Sicilia (Catania).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 di cembre 1922, n. 1601;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' aggregata al comune di Malvagna (Messina), quella parte del territorio di Castiglione di Sicilia (Catania), che è compresa fra l'abitato di Malvagna e la sponda sinistra del fiume Alcantara.

Art. 2.

E' dato mandato al Governo del Re di procedere alla delimitazione del territorio aggregando, tenuto anche conto dei bisogni del comune di Malvagna per l'espansione del suo abitato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti addì 11 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 97. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 2887.

Costituzione in comune autonomo, denominato Sant'Alfio, delle frazioni Sant'Alfio e Milo del comune di Giarre (Catania).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni di Sant'Alfio e Milo del comune di Giarre (Catania) sono costituite in comune autonomo, col nome di Sant'Alfio.

Art. 2.

Il Nostro Governo provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 99 — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1924.

Nomina dei membri della Commissione centrale delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, col quale è disposto il riordinamento della Commissione centrale delle imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione centrale per le imposte dirette è così costituita:

Presidente: Da Como cav. di gr. croce avv. Ugo, senatore del Regno.

Vice-presidenti: Pincherle cav. di gr. croce avv. Gabriele, senatore del Regno e Polacco cav. di gr. croce prof. Vittorio, senatore del Regno.

Membri: Benini comm. prof. Rodolfo, della Regia università di Roma — Cristofanetti gr. uff. dott. Luigi, consigliere di Stato — D'Arienzo gr. uff. Olindo, direttore generale nel Ministero delle finanze — D'Arona gr. uff. dott. Pasquale, direttore generale nel Ministero delle finanze — De Carolis gr. uff. avv. Federico, sostituto procuratore generale di Corte di cassazione — Fucini gr. uff. Ghino, pre-

sidente onorario del Consiglio di Stato — Galata gr. uff. Luigi, direttore generale nel Ministero delle finanze — Lo Bianco gr. uff. avv. Francesco, vice avvocato generale erariale — Macola comm. Leonida, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze — Marzadro comm. avv. Oreste Enrico, consigliere della Corte di cassazione — Padiglione comm. avv. Enrico, consigliere della Corte di cassazione — Zapelloni gr. uff. Federico, consigliere della Corte dei conti.

Art. 2.

La Commissione centrale delle imposte dirette, costituita a norma del precedente art. 1, entra in funzione dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. DE' STEFANI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Paularo (Udine), di Zagarise e di Dasà (Catanzaro), di Tempio Pausania (Sassari), di Guidomandri (Messina) e di Bordighera (Porto Maurizio).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Paularo, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

L'amministrazione civica di Paularo, sôrta dalle elezioni generali del 1920, per il suo atteggiamento fazioso e contrario alle correnti politiche nazionali a mano a mano affermatesi anche in quel Comune, ha completamente perduto la fiducia della cittadinanza, determinando tra questa un preoccupante fermento che ha già dato luogo a vivaci manifestazioni di ostilità verso gli amministratori e particolarmente verso il sindaco, colpito dalla pubblica disistima per essere stato internato durante la guerra sotto l'accusa di intesa diretta col nemico.

In seguito ad incidenti di recente verificatesi, il Prefetto ha dovuto affidare ad un suo commissario la temporanea amministrazione del Comune, ma, poichè la situazione permane assai critica ed il ritorno in carica della rappresentanza elettiva potrebbe provocare più serie conseguenze, appare indispensabile un radicale provvedimento che, rimuovendo l'attuale Consiglio valga a ricondurre la tranquillità nella popolazione e consenta al corpo elettivo di costituire una nuova Amministrazione che ne rispecchi i sentimenti e le tendenze.

In tale senso provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Paularo, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Romano Biasutti è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Zagarise, in provincia di Catanzaro.

MAESTÀ,

In seguito a denuncie contro l'amministrazione comunale di Zagarise, è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce la disordinata gestione di quella civica azienda.

E' stato rilevato l'eccessivo ammontare delle spese forzose rimborsate agli amministratori, e particolarmente al sindaco, talvolta omettendo anche l'indicazione della causale della spesa; i pagamenti per lavori o forniture non vengono di regola disposti a favore dei creditori diretti, ma a mezzo di dipendenti od amministratori comunali; nonostante la previsione fattane in bilancio, si è omessa la compilazione del ruolo per la tassa esercizi; il dazio concesso in appalto è gestito irregolarmente e le riscossioni vengono effettuate senza rilascio di bollette, per modo che non riesce possibile fare il calcolo dell'addizionale spettante al Comune.

I pubblici esercizi sono deficienti; in pessime condizioni di manutenzione il cimitero, trascurata la nettezza urbana; inesistente la pubblica illuminazione; non convenientemente curata da protezione delle fontane.

Le contro deduzioni date dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti, e poichè i sistemi seguiti dagli amministratori nella gestione della civica azienda hanno provocato nella popolazione una viva eccitazione di animi, manifestatasi di recente anche con l'occupazione violenta della sede municipale, appare indispensabile, anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Zagarise, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Michele Lepera è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale, ai sensi del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Sato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 18 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Dasà, in provincia di Catanzaro.

MAESTA,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Dasà, sorta dalle elezioni generali del 1920, è stata eseguita, in seguito a reclami, una inchiesta che ha posto in luce numerose irregolarità e deficienze, particolarmente nella gestione contabile di quella civica azienda. E' stata, infatti, rilevata l'anormalità del servizio di tesoreria, che ha reso possibile anche ad estranei la indebita gestione del pubblico denaro ed il pagamento dei mandati emessi dal Comune; per disposizione del sindaco si è omesso il versamento in tesoreria dei proventi del dazio, direttamente impiegati in pagamento di spese comunali; è stata accertata una deplorevole incuria nella esazione delle entrate per riscossioni di fitti, per realizzazione di crediti, per ricupero della ricchezza mobile sugli assegni del personale, ecc. Non sono state compilate regolari contabilità per la gestione approvvigionamenti, i cui fondi sono tuttora in possesso del magazziniere, nonostante l'avvenuta cessazione del servizio.

I servizi pubblici sono deficienti, in condizioni di irriguardoso abbandono il cimitero, non riattivata la pubblica illuminazione.

Le deduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti, non sono soddisfacenti.

Contro gli amministratori, a causa dei sistemi da essi seguiti nella gestione della civica azienda, si è manifestato, d'altronde, un vivo fermento che, mantenendo la popolazione in uno stato di agitazione, costituisce grave pericolo di turbamento della pubblica quiete.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di riordinamento dell'azienda, si rende, quindi, indispensabile, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Dasà, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Albino Matarese è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 1, n. 9, delle disposizioni preliminari del citato testo unico 19 agosto 1917, numero 1399.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tempio Pausania, in provincia di Sassari.

MAESTA,

Sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Tempio Pausania è stata recentemente effettuata, in seguito a reclami, una inchiesta che ha posto in luce gravi irregolarità e manchevolezze.

L'inquirente ha rilevato che nell'ufficio comunale mancano o sono irregolarmente tenuti molti fra i registri prescritti e che anche il registro delle deliberazioni di Giunta è sfornito delle firme degli amministratori; nella erogazione del pubblico denaro si sono sistematicamente violate le disposizioni di legge con pagamenti irregolari, e con indebito uso di buoni provvisori, determinando nella situazione finanziaria del Comune un notevole disavanzo; è stata negletta la tutela del patrimonio e la manutenzione di stabili ed opere pubbliche; per lo accertamento dei contributi per la tassa bestiame si sono seguiti procedimenti assolutamente irregolari.

Sono state accertate deplorevoli negligenze nella tutela della pubblica igiene, nella sistemazione delle vie secondarie, nella rivendicazione di terreni usurpati. Sono stati concessi, senza pubblica gara, terreni comunali ad amministratori del Comune stesso; nella nomina ad impieghi retribuiti sono stati commessi atti di partigianeria; è stata trascurata la soluzione di importanti problemi.

Le deduzioni fornite dall'Amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti, e mentre l'irregolare gestione della civica azienda ha provocato la disgregazione della compagine consigliare, con conseguenti dimissioni di parecchi dei consiglieri, si è, d'altro canto, manifestata nella popolazione una viva agitazione, recentemente inasprita, e che, perdurando l'attuale stato di cose, potrebbe mettere in serio pericolo la pubblica quiete

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di riorganizzare i servizi e le finanze dell'Ente, si rende quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tempio Pausania, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Giorgio Aurelio Ponte è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Guidomandri, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Guidomandri, proveniente dalle elezioni generali del 1920, ha messo in rilievo gravi irregolarità e disservizi.

L'ufficio comunale è in disordine e vi è omessa la tenuta di importanti registri; nella erogazione delle spese si è sistematicamente ecceduta la disponibilità di alcuni articoli di bilancio senza regolari deliberazioni; si sono attribuiti a vari impiegati, a titolo di caro viveri o per causa diversa, notevoli compensi non dovuti; con illegali provvedimenti di licenziamento di altri impiegati, si è esposto il Comune a sostenere le spese conseguenti allo accoglimento dei ricorsi degli interessati; gravi sperequazioni si verificano nell'applicazione delle tasse.

In seguito alla contestazione degli addebiti, l'Amministrazione ha fornito deduzioni insufficienti che non infirmano la portata e la gravità degli emersi rilievi.

Il malgoverno della civica azienda, gli atti arbitrari, e quasi sempre mossi da fini partigiani, dell'Amministrazione, hanno determinato nella popolazione un grave malcontento, che costituisce un pericolo permanente per la pubblica tranquillità.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere al riassetto dell'Ente, si rende pertanto indispensabile addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Guidomandri, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Giuseppe Sciacca è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art. 1, n. 9, del predetto testo unico.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bordighera, in provincia di Porto Maurizio.

MAESTÀ,

Per dimissioni e decessi l'amministrazione di Bordighera ha perduto oltre due terzi dei suoi componenti, e si è, perciò, reso necessario assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un Commissario prefettizio.

Poichè le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione della rappresentanza elettiva, ai sensi dell'art. 290 della legge comunale e provinciale, appare indispensabile conferire all'amministratore straordinario i maggiori poteri che gli consentano di avviare a soluzione i problemi di più vitale interesse per la civica azienda, quali la sistemazione dei principali servizi pubblici, il miglioramento della alimentazione idrica della popolazione, il miglioramento dei servizi contabili ed il riassetto della finanza comunale.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del predetto Commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bordighera, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Carlo Cesare Montecchi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti anche i poteri del Consiglio comunale, a norma del citato decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 23).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	236766	24.50	Cacciami *Tersilla* fu Clemente, *nubile*, dom. a Grignasco (Novara).	Cacciami *Maria-Tersilla* fu Clemente, *minore, sotto la patria potestà della madre Sagliaschi Maria di Giovanni ved. di Cacciami Clemente*, dom. a Grignasco (Novara).
»	220480	17.50	Cacciami *Tersilla* fu Clemente, minore, sotto la patria potestà della madre Sagliaschi Maria di Giovanni, ved. di Cacciami Clemente dom a Grignasco (Novara).	Cacciami *Maria-Tersilla* fu Clemente, ecc. come contro.
Cons. 5 %	244527	330 —	Nigro Giulia di Donato, *nubile*, dom. in Napoli.	Nigro Giulia di Donato, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli.
3.50 %	455670	70 —	*Fovana* Faustina fu Giovanni, ved. di *Salio Giuseppe*, dom. a Guzzago (Novara).	*Fovanna* Faustina fu Giovanni ved di *Saglio-Trombone Nicola*, dom. a Guzzago (Novara).
Prest. Naz. 4.50 %	8791	9 —	*Vincenzi* Giuseppe di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Finale Emilia (Modena).	*Vicenzi* Giuseppe, ecc. come contro.
Cons. 5 %	136071	55 —	Di Martino Raffaele di Giacomo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Giugliano (Napoli).	Di Martino Raffaele di Giacomo, dom. a Giugliano (Napoli).
»	303508	14,500 —	per l'usufrutto: Mussato *Gaetana* fu *Alberto* ved. di Casiraghi Alberto, dom. a Milano. per la proprietà al: Pio Albergo Trivulzio di Milano.	per l'usufrutto a: Mussato *Rosalia-Gaetana* fu *Antonio*, ved. di Casiraghi Alberto, dom. a Milano ed il resto come contro.
»	327443	65 —	De Rosa Margherita Maria ed Alfonsina fu *Amato, minori*, sotto la patria potestà della *madre Robertazzi Rosa di Giuseppe ved. De Rosa*, dom. a S Gregorio Magno (Salerno).	De Rosa Margherita, Maria ed Alfonsina *di Arcangelo*, minori, sotto la patria potestà del *padre*, dom. a San Gregorio Magno (Salerno).
»	178925	65 —	Indiveri Angela, moglie di Siano Salvatore, Filomeno, Emma-Amalia, Emma-Maria ed Ida, nubili, e Carmela fu Luigi, quest'ultima minore, sotto la patria potestà della madre *Rocco* Gisella ved Indiveri, quali eredi indivisi del padre dom. a Salerno; con usufrutto vitalizio a *Rocco* Gisella fu *Angelo* ved. Indiveri, dom. a Salerno.	Indiveri Angela, moglie di Siano Salvatore, Filomeno, Emma-Amalia, Emma-Maria ed Ida, nubili, e Carmela fu Luigi, quest'ultima minore, sotto la patria potestà della madre *Rocca* Gisella ved Indiveri, quali eredi indivisi del padre, dom a Salerno; con usufrutto vitalizio a *Rocca* Gisella fu *Angela* ved. di Indiveri Luigi, dom a Salerno.
»	254	35 —	Rocca Gisella fu *Luigi*, ved. di *Indineri* Luigi, dom. a Salerno.	Rocca Gisella fu *Angela* ved. di *Indiveri* Luigi, dom. a Salerno.
»	253604	30 —	Gnemmi *Raffaele* fu Antonio, dom. in Intra (Novara), con vincolo di usufrutto.	Gnemmi *Luigi-Raffaele* fu Antonio, ecc. come contro.
Prest. Naz. 4.50 %	5427 5424	171 — 36 —	Ansaldo Emma fu *Giuseppe-Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Ballestrino Emma fu Stefano, ved. di Ansaldo *Giuseppe-Pietro*, dom in Quinto al Mare (Genova). La seconda rendita è vincolata di usufrutto a Ballestrino Emma fu Stefano, ved di Ansaldo *Giuseppe-Pietro*, dom. in Quinto al Mare (Genova).	Ansaldo Emma fu *Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Ballestrino Emma fu Stefano, ved. di Ansaldo *Pietro*, dom. come contro. La seconda rendita è vincolata di usufrutto a Ballestrino Emma fu Stefano, ved. di Ansaldo *Pietro*, ecc. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 5 gennaio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	275620	1750 —	Basso Margherita fu Giovanni Antonio, *nubile*, domiciliata in Agordo (Belluno).	Basso Margherita fu Giovanni Antonio, *minore, sotto la patria potestà della madre De Pian Annetta*, dom. come contro.
»	551856	147 —	Basso Margherita fu *Giovanni-Battista*, nubile, domiciliata in Agordo (Belluno).	Basso Margherita fu *Giovanni Antonio*, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	68340	210 —	Arcere Giuseppina, Matilde, Giovanni, Teresa, *Roberto* e Domenica fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della madre Borruto Maria Sofia fu Ignazio, ved. di Arcere Domenico, dom. a Torino.	Arcere Giuseppina, Matilde, Giovanni, Teresa, *Norberto*, ecc. come contro.
»	18301	180 —	Callari Marianna fu Luigi, moglie di Bagnasco Rosario, dom. a Palermo; con usufrutto vitalizio a Gallo *Rosina* fu *Antonio*, ved. di Callari Luigi, dom. in Palermo.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Gallo *Rosalia* fu *Antonino*, ved. ecc. come contro.
3.50 %	311498	168 —	D'Alessio Antonietta Margherita fu Emidio, detto Emilio, nubile, minore, sotto la patria potestà della madre *Neonila Pantelceva* ved. D'Alessio, dom. a Numici di Amatrice (Aquila); con usufrutto vitalizio a *Pantelceva Neonila* fu Giacomo, ved. D'Alessio.	D'Alessio Antonietta Margherita fu Emidio, detto Emilio, nubile, minore, sotto la patria potestà della madre *Leonia Penteleff*, ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a *Penteleff Leonia*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 8

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 10 gennaio 1924.

	Media		Media
Parigi	113 28	Belgio	100 20
Londra	99 058	Olanda	8 69
Svizzera	401 07	Pesos oro	16 885
Spagna	295 375	Pesos carta	7 43
Berlino	—	New-York	23 085
Vienna	0 0325	Oro	445 43
Praga	67 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 50
	3 50 % » (1902)	71 15
	3.00 % lordo	48 25
	5.00 % netto	89 02

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi doganali.

La media settimanale per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 14 al 20 gennaio 1924 è stata fissata in L. 448, rappresentanti 100 dazio nominale e 348 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 8 corr. in Pieve d'Alpago, provincia di Belluno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 10 gennaio 1924.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.